
Conoscere, comprendere e denunciare per LERAS/da usura ed estorsione





Conoscer	— , —
compre	ndere
e denun	ciare
per LBERA usura ed es	<i>R</i> S/da
usura ed es	torsione



Il presente dossier nasce da un progetto di analisi, divulgazione, incontro e accompagnamento alle vittime di estorsione e usura nella Città di Torino e si sviluppa in tre parti:

I reati, Gli strumenti messi a disposizione di chi denuncia, Qualche dato, I focus group

Obiettivo del progetto è stato analizzare e far conoscere ai principali portatori di interesse dei reati carsici, sommersi, occulti e molto difficilmente denunciati, ma che dalle indagini delle forze dell'ordine e della magistratura risultano profondamente radicati sul territorio.

Il dossier ha visto la collaborazione di Paolo Lamberti, Sarah Verzi, Miriam Jawadi, Andrea Zummo e Maria Josè Fava.

Progetto realizzato con il contributo del CITTA DI TORINO pubblicato: settembre 2023

Riproduzione libera con obbligo di citazione della fonte anche in caso di riproduzione parziale.

The Canada and Canada

DE LANCE

REATO DI USURA	
ANALISI DELLA NORMA CODICISTICA ATTUALMENTE VIGENTE	6
REATO DI ESTORSIONE	
ANALISI DELLA NORMA CODICISTICA	12
REATO DI ESTORSIONE	
LEGGI SPECIALI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE VITTIME	18
I FONDI A DISPOSIZIONE DELLE VITTIME DI USURA	19
IL FONDO A DISPOSIZIONE DELLE VITTIME DI ESTORSIONE	22
QUALCHE DATO	<u> 26</u>
L'ANALISI	34
IL FOCUS GROUP	35
LA RICERCA	35
USURA	<u>36</u>
ESTORSIONE	37
STRUMENTI PER LA VITTIMA	37
CONCLUSIONI	38
RASSEGNA STAMPA	39



L'attuale formulazione dell'art. 644 c.p., norma che incrimina il reato di usura, è il frutto dell'intervento della l. 108/1996, intitolata Disposizioni in materia di usura, che, tra le altre cose, oltre ad aver rivoluzionato la norma-cardine in materia di usura, ha altresì apportato alcune modifiche ad altre norme del nostro ordinamento (interpolando, ad esempio, il testo degli art. 32quater c.p., art. 1815, secondo comma, cod. civ., art. 266 cod. proc. civ., nonché abrogando l'art. 644 bis c.p. – che disciplinava l'usura impropria,).

L'art. 644 c.p. consta di sei commi, che possono essere così sintetizzati: i primi due commi disciplinano le fattispecie tipiche del reato di usura; il terzo comma è dedicato all'usurarietà degli interessi; il quarto comma contiene la disciplina in tema di determinazione del tasso di interesse usurario; il quinto, dal canto suo, enuclea una serie di aggravanti del reato-base. Infine, il sesto ed ultimo comma introduce un'ipotesi speciale di confisca, specifica per il reato di usura.

Al fine di comprendere al meglio in che cosa consista l'usura, e nel tentativo di comprendere quale tutela sia stata approntata dal legislatore sul versante penalistico, appare opportuno offrire una disamina, comma per comma, della norma in commento. Anzitutto, per comprendere quali condotte diano origine all'usura, occorre rifarci al primo comma. Recita la norma:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

È, quindi, usura quella fattispecie nella quale un soggetto gualsiasi (il reato è comune, in quanto chiunque lo può commettere), che vanta verso la controparte un credito, si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari a titolo di remunerazione della somma data a prestito. Al riguardo, può forse essere d'aiuto inserire un piccolo inciso di matrice civilistica, riguardante la nozione di interesse. Questa è infatti maggiormente comprensibile se si parte dalla considerazione di fondo che il denaro è considerato un bene fruttifero; capace, cioè, di generare dei frutti. Frutti consistenti in altro denaro, che viene a maturazione sulla base di un tasso percentuale annualmente definito dalla legge. L'interesse è, in definitiva, quella somma che matura a partire da una somma di denaro data a prestito (ad esempio attraverso un mutuo, o un finanziamento₂).

Quanto alla condotta, è importante evidenziare che integrano la fattispecie di usura tanto l'azione finalizzata a farsi corrispondere interessi connotati dall'usurarietà, quanto l'azione finalizzata ad ottenere la semplice promessa della dazione.

È inoltre importante sottolineare come il reato di usura sia incompatibile con il reato di circonvenzione di incapace, per cui, qualora le condotte finora descritte siano compiute nei confronti di chi – come recita la lettera dell'art. 643 c.p. – si trova in stato d'infermità o di deficienza psichica, non verrebbe a configurarsi il reato di usura, bensì quello di circonvenzione d'incapace.

Il secondo comma disciplina la fattispecie di mediazione usuraria.

¹ L'usura impropria differiva dall'usura tipica per il fatto che la condotta (tanto nella forma della richiesta di corresponsione di interessi usurari, quanto nella forma della c.d. mediazione usuraria) veniva ad essere realizzata nei confronti di un ben determinato soggetto passivo; nei confronti, cioè, di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale e professionale, approfittando dello stato di bisogno di costui. Come si avrà modo di vedere nel dettaglio, tale previsione, benché sia stata abrogata come titolo autonomo di reato, non è scomparsa dal Codice penale; semplicemente, la commissione del delitto usura nei confronti di chi versa in stato di bisogno e/o nei confronti di chi svolge attività imprenditoriale o professionale costituisce oggi, ai sensi dell'art. 644, comma 5, numeri 3 e 4, una duplice ipotesi di usura aggravata.

² Il credito in questione può indifferentemente essere un vero e proprio credito pecuniario, od anche un credito avente ad oggetto un'utilità diversa dal denaro.

³ Va tenuto a mente che, in una società quale è la nostra, imperniata sul mercato dei capitali e profondamente legata ed influenzata dagli andamenti della finanza, crescono e si diversificano sempre più le forme che consentono l'accesso al credito da parte dei consumatori e che, quindi, conducono ad acquisire la veste di debitori nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Affinché tale disposizione possa applicarsi, peraltro, è necessario prima accertare che il soggetto mediatore non sia un concorrente nel reato di cui al primo comma; occorre, cioè, escludere che la mediazione costituisca attività meramente prodromica, o anche contestuale, alla realizzazione della condotta-tipo d'usura (di cui al primo comma). La condotta illecita di mediazione si estrinseca nel pretendere (facendosi dare, o anche solo promettere) un compenso, connotato dall'usurarietà, per aver svolto la propria attività di mediazione, attività consistente nell'esser il soggetto riuscito a procurare al richiedente una somma di denaro (o un'utilità di altro tipo - ad esempio, la stipulazione di un contratto di locazione ad un canone particolarmente vantaggioso).

Ma che cosa si intende per interesse, vantaggio o compenso usurario? A questa domanda è possibile rispondere leggendo il disposto del comma 3.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria

Si evince, cioè, che è sempre usurario quell'interesse che la legge definisce come tale, essendo tuttavia altresì possibile che un interesse, pur essendo formalmente rispettoso del limite legale, sia sostanzialmente usurario: ciò accade quando, in concreto, esso sia stato applicato in maniera del tutto sproporzionata rispetto alla prestazione conseguita dalla vittima del reato (o all'opera di mediazione espletata a suo beneficio), e risulti altresì che la persona che ha ottenuto il credito (o verso la quale è stata rivolta la mediazione) si trovasse

in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Sulla base di tali considerazioni, è stato così possibile categorizzare l'usura in due differenti tipologie: si parla di usura presunta quando il tasso d'interesse pattuito sulla restituzione della somma è di per sé superiore a quello fissato dalla legge; l'usura è, invece, concreta quando, pur non essendo legalmente usurario, il tasso - alla luce delle concrete circostanze e condizioni in cui è stato pattuito – risulta comunque essere sproporzionato, tanto in relazione all'oggetto e all'importo della prestazione

restitutoria cui accede, quanto in relazione alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. A proposito della determinazione della soglia massima al di sopra della quale un tasso di interesse è da ritenersi usurario, occorre integrare il terzo comma dell'art. 644 c.p. con il disposto dell'art. 2 l. 108/1996, dalla cui lettura, si può evincere che, trimestralmente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (che ha preso il posto del Ministero del Tesoro) rileva il tasso effettivo globale medio (TEGM) - comprensivo di commissioni, di

4 Cassazione Penale, sentenza n. 26214/2017: In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell'imputato per aver ottenuto un compenso "usurario" in relazione alla mediazione svolta per l'erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all'estinzione dei debiti che la affliggevano).

5 ART. 2 LEGGE 108/1996: Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del Codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali



da usura ed estorsione

Disciplinato dall'articolo 644 del codice penale, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

IL CONTESTO

Il delitto matura all'interno del prestito di denaro, attività di per sé lecita.

Un soggetto A (banca, intermediario finanziario, privato) cede a un altro soggetto B una somma, in cambio della restituzione della stessa più gli interess o di altre utilità.



QUANDO

Se il tasso d'interesse pattuito tra creditore e debitore è superiore a quello che viene trimestralmente calcolato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, aumentato di 1/4 ed ulteriormente incrementato di 4 <mark>punti</mark> percentuali.

Esempio: tasso rilevato dal Ministero 6% - Aumentato di un quarto (7,5%) - Incrementato di altri 4 punti percentuali.

È usura un tasso superiore all'11,5%

Individuata caso per caso da un giudice, può essere considerato usuraio un tasso inferiore a quello descritto prima, ma stipulato con un debitore in condizione di difficoltà economica o finanziaria, e sia sproporzionato rispetto alla prestazione del denaro.

CHI È L'USURAIO?

Può esserlo chiunque o qualsiasi ente creditizio, quando applica le soglie di interesse prima riportate.

L'usura, però, è un reato tipico delle mafie.
Si stima che siano 60 le organizzazioni mafiose a praticarla, con tassi che possono raggiungere il 1000%.
I clan prestano "a strozzo"

denaro a soggetti in difficoltà

economica.

Quando il reato è commesso facendo ricorso alla forza intimidatrice si applica l'aggravante mafiosa, sancita dall'articolo 416bis, che aumenta di un terzo la pena. Proprio per effetto dell'assoggettamento, delle minacce e dell'omertà sono poche le vittime che denunciano.

remunerazioni a qualsiasi titolo e di spese, escluse quelle per imposte e tasse – degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti presso la Banca d'Italia. I valori medi derivanti da tale rilevazione vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ed è proprio tale tasso medio pubblicato (aumentato di un quarto, e a cui vanno aggiunti ulteriori quattro punti percentuali) a costituire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Proseguendo con l'esame della norma, il comma 4 sancisce che

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito

costituendo tale dettato un'indicazione molto importante inerente il calcolo in concreto del tasso di interesse usurario; indicazione che, peraltro, va a riprendere quanto già sancito dal primo comma dell'art. 2 legge 108/1996.

La norma, poi, prosegue enucleando, al

quinto comma, una serie di circostanze aggravanti del reato di usura.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

In particolare, risulta interessante evidenziare come vi sia aggravamento della pena ogniqualvolta il reato venga commesso da un soggetto qualificato – un soggetto, cioè, che per professione

settore della concessione di somme di denaro e/o di altre utilità a prestito; c'è aggravamento anche se il soggetto passivo è un imprenditore, un libero professionista od un artigiano. Un'ipotesi sicuramente rilevante nella prassi è quella dettata al n. 3, nella quale il soggetto attivo approfitta dello stato di bisogno del soggetto passivo; stato di bisogno che pone il richiedente in una situazione di profondo squilibrio rispetto all'altro contraente. Siccome non v'è alcuna precisazione legislativa circa la nozione di stato di bisogno, occorre rintracciare la ricostruzione di tale nozione all'interno delle sentenze: la giurisprudenza prevalente, in proposito, ha affermato che "ai fini dell'integrazione dello stato di bisogno è necessario e sufficiente l'esistenza di una situazione economicofinanziaria critica che, seppur non tale da annullare completamente la libertà di scelta del soggetto, eserciti una forte pressione, tanto da indurlo a ricorrere al credito a condizioni usurarie". È altresì interessante notare, sullo stesso punto, l'esemplificazione (di certo non tassativa) di alcune ipotesi di stato di bisogno: l'impossibilità, per il soggetto in difficoltà, di ricorrere ad altre forme di prestito meno onerose: il fatto di contrattare e sottoscrivere un prestito in condizioni psicologiche di inferiorità tali da viziarne il consenso; ancora, l'entità degli interessi promessi o dati, tali da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno abbia potuto contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (su quest'ultimo aspetto, cfr. Cassazione Penale, sentenza n. 21993/2017). Infine, il sesto ed ultimo comma dispone che

svolge attività bancaria, di intermediazione

finanziaria o, più in generale, opera nel

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


È una disposizione di chiusura del sistema, espressione della generale volontà dello Stato di agire sul piano penale non soltanto attraverso l'incriminazione di determinate condotte lesive di beni giuridici ritenuti rilevanti per l'ordinamento, ma anche attraverso il recupero di tutte quelle somme e quei beni che sono di provenienza illecita. che costituiscono, cioè – e la legge parla, in proposito, di prezzo, o di profitto, del reato – il frutto del reato, e che, come tali, non possono essere lasciati nella libera disponibilità di coloro che li hanno acquisiti. Si tratta di un'ipotesi di confisca anche per eguivalente, nel senso che, laddove non sia possibile procedere all'ablazione del prezzo o del profitto derivante dal reato, è comunque possibile procedere per equivalente, andando a rivolgersi a denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha disponibilità, per un importo pari al valore degli interessi, dei vantaggi o dei compensi usurari percepiti. "La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura [...] è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiono ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura" (Cassazione Penale, sentenza n. 881/1999).

⁶ Cf. Cass. Pen., sentenza n. 21993/2017.

⁷ Prezzo del reato è quel compenso dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

⁸ Profitto del reato è quel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato.

⁹ Breve nota a margine circa il rapporto della confisca di cui al sesto comma dell'art. 644 c.p. con la fattispecie base e generale di confisca, di cui all'art. 240 c.p.: la tipologia di confisca in discorso permette di superare l'ostacolo del nesso strumentale fra res e reato, necessario ai fini della confisca "diretta" della cosa ex art. 240 c.p.: non è necessaria, per tale tipo di confisca, «alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato» (Cfr. Corte Cass., Il sez. penale, sentenza 19 gennaio 2005, n. 7250).



Il reato di estorsione è disciplinato dall'art. 629 c.p., che, all'interno del Titolo dedicato ai reati contro il patrimonio, tipizza una delle fattispecie più gravi, in quanto per la commissione di tale delitto è necessario che si agisca mediante minaccia o violenza. Infatti,

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

L'ipotesi-base di estorsione appena delineata è poi corredata da un secondo comma, il quale prevede una fattispecie aggravata di estorsione qualora ricorra almeno una delle ipotesi di cui all'art. 628, comma 3, c.p.₁₀

Nell'affrontare la tematica dell'estorsione. ci pare importante concentrare l'attenzione anzitutto sulla fattispecie principale tipizzata dal legislatore, rispetto alla quale si può dire che suoi elementi costitutivi siano, in primo luogo, la violenza o la minaccia, le quali devono caratterizzare la condotta del soggetto attivo, che è una condotta di tipo costrittivo, rivolta ad un soggetto passivo affinché costui si privi indebitamente di una somma di denaro o di altro bene. È, infatti, in virtù della costrizione operata per tramite della minaccia o della violenza che il soggetto attivo (l'estorsore) riesce a procurare, non necessariamente a sé, ma anche ad altri, un ingiusto profitto, contestualmente cagionando ad altri (quindi non soltanto alla vittima dell'estorsione, ma anche a soggetti diversi) un danno.

Soffermiamoci ora, più in dettaglio, sui singoli elementi costitutivi della fattispecie.

Il reato di estorsione è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

La condotta tenuta dall'agente, per poter essere qualificata come estorsiva, deve necessariamente concretizzarsi in una costrizione, che, a sua volta, deve essere perpetrata mediante violenza, o anche solo minaccia (tanto che è possibile affermare che tra la costrizione e la violenza – o la minaccia – debba sussistere un rapporto strumentale ed eziologico, posto che le prime devono rappresentare lo strumento per la realizzazione della seconda, e, al contempo, la costrizione deve costituire l'effetto della violenza o della minaccia). Al contrario, una condotta che, pur intendendo piegare la volontà della vittima, fosse sprovvista dei connotati violenti o minacciosi, non potrebbe essere ritenuta costrittiva in senso proprio, quanto piuttosto meramente induttiva, e come tale non perseguibile e sanzionabile ai sensi dell'art. 629 c.p., che invece ritiene passibile di sanzione penale soltanto quella condotta che sia qualcosa di più di una semplice induzione. Quanto alla minaccia e alla violenza, vale quanto segue.

Per minaccia va intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante, che può essere attuata sia esplicitamente, sia implicitamente, purché essa sia in concreto idonea a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima. Non è, al contrario, necessario che si verifichi l'effettiva intimidazione del soggetto passivo.

La violenza deve invece essere tale da non coartare completamente la volontà della

In particolare, è aggravata quell'estorsione nella quale: la violenza è stata commessa mediante l'utilizzo di armi, oppure da persona travisata, o da più persone riunite; la violenza è consistita nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; la violenza o la minaccia sono state perpetrate da persona facente parte di una associazione di tipo mafioso (anche straniera); la richiesta di tipo estorsivo è stata commessa in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, o comunque in un luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa; o è stata commessa all'interno di mezzi di pubblico trasporto; o è commessa nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; o, infine, commessa nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

vittima; il soggetto passivo, dunque, deve avere un margine di autodeterminazione, nel senso che deve poter scegliere se cedere all'estorsione o subire il male minacciato. L'intensità della violenza è parametro che serve a differenziare il reato di estorsione da quello di rapina: infatti, in quest'ultima fattispecie, disciplinata dall'art. 628 c.p., la violenza deve essere commessa con una ferocia tale da coartare completamente la volontà del soggetto passivo, la cui libertà di scelta (circa la consegna o meno del bene all'aggressore) viene di fatto del tutto annullata.

L'elemento dell'ingiusto profitto si individua in "qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intende conseguire, e che non si collega a un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo diverso" (cfr. Cass. Pen., sentenza n. 11979/2017, la quale, a sua

volta fa richiamo di precedenti sentenze, per cui si può dire che, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza sia costante ed oramai consolidato). Maggiormente restrittiva è, invece, l'impostazione che emerge da analoghe pronunce a proposito dell'ulteriore elemento costitutivo del danno, rispetto al quale vale l'ancoraggio alla patrimonialità. Tale danno deve essere insito nell'atto di disposizione che sia derivato dalla costrizione posta in essere dall'agente e non può, peraltro, essere ritenuto sussistente in re ipsa. Benché sia piuttosto datato, può essere utile citare, per meglio comprendere la relazione che intercorre tra gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno (nonché le loro caratteristiche), un passaggio contenuto in Cassazione Penale, sentenza n. 1683/1993: "Se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, che può anche essere non patrimoniale, con altrui danno, che

11 Utilizzando parole pronunciate dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 15564/2021), la rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata alla stregua di tentata estorsione la condotta dell'imputato, il quale aveva minacciato il proprio inquilino, sparando un colpo di pistola contro il muro, affinché gli corrispondesse anticipatamente il canone di

locazione dell'immobile, mediante consegna di una somma di denaro che in quel momento non aveva con sé).

non può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, dovendo consistere in un'effettiva deminutio patrimonii, ricorre il delitto di estorsione".

Occorre a questo punto dar conto, per avere a disposizione un quadro sul delitto di estorsione che sia il più completo e chiaro possibile, dei rapporti che intercorrono tra tale fattispecie ed altri reati che, pur essendo ad essa astrattamente assimilabili, devono da questa essere tenuti distinti, onde evitare di considerare estorsione ciò che in realtà estorsione non è. In particolare, è importante differenziare l'estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.) e, poi, ancora, dall'usura. Al fine di demarcarne i rispettivi confini, può esser d'aiuto ricorrere ad alcune pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il tema.

A proposito dei rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, precisato che si tratta di fattispecie tra loro alternative, che – come tali –

12 Cass. Pen., sentenza n. 36928/2018.

non possono concorrere, è opinione pacifica in giurisprudenza che il delitto di estorsione sia configurabile "quando la condotta minacciosa o violenta. anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva; è, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma più blandamente persuasivo" 12. Inoltre, ulteriore, fondamentale differenza è legata al fatto che, mentre nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni il soggetto attivo deliberatamente sceglie di "farsi giustizia da sé", ricorrendo alla violenza o alla minaccia anziché alla sola azione consentita dall'ordinamento – il ricorso ad un giudice – al fine di recuperare un credito che effettivamente gli è spettante, e sul quale egli può dunque vantare una



legittima pretesa, nel reato di estorsione, al contrario, non c'è alcun credito preesistente che debba in qualche modo essere recuperato, ma la condotta costrittiva perpetrata mediante minaccia o violenza è finalizzata a procurare all'autore o ad altri un ingiusto profitto – un vantaggio, cioè, del tutto indebito e non dovuto₁₃. Per ulteriori indicazioni sulla questione, cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 29541/2020, in cui vengono compiutamente delineati i rispettivi ambiti di applicazione, nonché gli elementi strutturali divergenti, delle due fattispecie penali.


Ancor più interessante è, per quel che ci interessa, identificare gli elementi di differenziazione tra le fattispecie di estorsione e di usura, entrambe qualificabili come reati contro il patrimonio (benché, oramai concordemente, si ritiene che ambedue le fattispecie costituiscano ipotesi di reati plurioffensivi, in quanto ad essere leso dalle relative condotte non è soltanto il patrimonio personale della vittima, ma anche la sua libertà di autodeterminazione in sede negoziale - nel caso dell'usura - e la libertà ed integrità personali, intese come diritto a non essere destinatario dell'altrui costrizione mediante minaccia o violenza. entrambe spettanti ad ogni individuo in quanto tale - nel caso dell'estorsione). A differenza di quanto visto poc'anzi in tema di rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, benché le due fattispecie penali siano connotate da elementi strutturalmente diversi, stante la diversità dei beni giuridici da esse tutelati, i due reati possono in concreto concorrere. Sul punto, si veda la sentenza della Cassazione Penale n. 38551/2019, che ha specificamente esaminato gli elementi costitutivi dei delitti di usura e di

estorsione, delineandone contestualmente i tratti distintivi. In merito a quest'ultimo aspetto, va evidenziato che "il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, si distingue dall'estorsione, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, perché, ai fini dell'integrazione [della condotta], non occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello passivo, una violenza o minaccia". Stante la netta differenziazione circa i rispettivi ambiti applicativi – atteso che ben potrebbe configurarsi un caso in cui il soggetto attivo, dopo aver pattuito con la controparte interessi usurari, pretenda la corresponsione di tali interessi, e, nel far ciò, lo costringa alla restituzione mediante violenza o minaccia - ha affermato la medesima Corte di Cassazione che "i delitti d'usura e di estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari". Infine, quanto alla possibilità per il magistrato di effettuare contestazioni non concorrenti tra loro, ma alternative, si ritiene sia "configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima. ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo"; in altre parole, atteso che è possibile una contestazione congiunta degli artt. 629, 644 c.p., è altrettanto possibile che solo una delle due fattispecie ricorra nel caso concreto. Occorrerà, in proposito, prestare particolare attenzione alla libertà di scelta che, a monte della stipulazione del contratto e della pattuizione degli interessi, ha avuto

il soggetto passivo in merito: se la sua libertà di scelta era assoluta, potrà essere contestato il solo reato di usura (salvo che quello di estorsione venga consumato in un momento successivo – al momento della restituzione degli interessi); se, al contrario, la libertà di scelta è stata coartata con violenza o minaccia - se, cioè, senza quella minaccia o quella violenza il soggetto passivo non avrebbe accettato la stipulazione di interessi usurari, o, pur accettandola, avrebbe consentito soltanto all'applicazione di un tasso d'interesse inferiore a quello effettivamente pattuito ebbene, in tal caso ricorrerà la fattispecie estorsiva.

Una nota a margine, che però è tutt'altro che marginale. Si tratta, qui, di meglio evidenziare un aspetto comune all'usura e all'estorsione, aspetto che va a costituire un punto di raccordo con quanto tra poco si continuerà a dire in tema di tutela delle vittime di siffatti delitti. Stante la gravità dei reati in questione, il legislatore si è premurato di garantirne il perseguimento indipendentemente dalla denuncia della vittima: si parla, perciò, di reati perseguibili d'ufficio, che si differenziano dai reati perseguibili a querela in quanto, in questi ultimi, in assenza di denuncia della parte non ci sarebbe la condizione prima e fondamentale per poter far partire il procedimento penale. Fatta questa precisazione, occorre osservare come benché sia comprensibilmente difficile far sapere al mondo esterno di essere vittima di simili reati - la denuncia costituisca. in realtà, il primo grande strumento che lo Stato offre alla vittima per reagire alla situazione che l'ha "fagocitata": si chiede alla vittima di denunciare affinché possa essere messo in moto un meccanismo reattivo che è complesso e multiforme, in quanto caratterizzato dalla repressione delle condotte di usura e di estorsione, dalla loro sanzione e, per quanto riguarda più in concreto la vittima stessa, dalla possibilità per costei di accedere ad un Fondo di Solidarietà. Nello specifico, denunciando, e quindi aprendosi la porta per l'accesso alle risorse messe a disposizione dallo Stato per tramite di tale Fondo, la vittima ha la possibilità di riparare e ristorarsi integralmente dal pregiudizio subito per l'aver dovuto restituire somme a tassi usurari o l'aver dovuto corrispondere somme soltanto perché costretti dall'altrui violenza o minaccia.

La disamina del Fondo – qual è stata l'evoluzione normativa in materia, quali erano in origine le differenti tipologie di fondi, qual è la sua attuale configurazione (alla luce degli ultimi interventi legislativi e regolamentari) – è ciò che ci apprestiamo ad affrontare nel prosieguo del discorso.



creditoria. Cfr., sul punto, Cass. Pen. 35563/2019.

¹³ Va comunque segnalato che, in relazione a tale elemento, sono state fornite anche ricostruzioni giurisprudenziali che ne prescindono, non essendo stata ritenuta essenziale, al fine di demarcare i confini tra i due delitti, l'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria. Cfr., sul punto, Cass. Pen. 35563/2019.

Come si è già avuto modo di accennare, la disciplina contenuta nel Codice penale. sebbene costituisca l'architrave del sistema sanzionatorio in tema di usura e di estorsione, non è la sola che è stata dettata dal legislatore nazionale in materia. Anzi, proprio in virtù dell'emanazione di due leggi speciali - dapprima la legge 108/1996, cui ha fatto seguito la successiva legge 44/1999 - è stata introdotta nel nostro ordinamento un'importantissima disciplina dedicata ai c.d. fondi. Si tratta di due fondi che lo Stato italiano ha ritenuto opportuno istituire a favore delle vittime di usura (artt. 14-15 l. 108/1996) e di uno che lo stesso Stato ha predisposto per ristorare le vittime di richieste estorsive (cui è dedicato l'intera I. 44/1999).

Vediamoli nel dettaglio.

I FONDI A DISPOSIZIONE Delle vittime di Usura

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura è stato inizialmente istituito presso il Ministero del Tesoro, mentre attualmente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (che ha sostituito il precedente Ministero). Di questo fondo, il 70% dev'essere destinato ai c.d. Confidi, (che sono, in sostanza, consorzi e cooperative di piccoli e medi imprenditori aventi la funzione di rilasciare garanzie collettive dei fidi a favore dei propri associati, al fine di consentire a costoro di accedere al credito di banche e di altri intermediari finanziari); il restante 30% dev'essere, invece, destinato alle associazioni riconosciute e alle fondazioni per la prevenzione dell'usura, le quali devono essere iscritte in apposito elenco

tenuto presso il MEF e – cosa ancora più importante – devono far risultare dal proprio atto costitutivo e dallo statuto lo scopo di prevenire il fenomeno dell'usura (anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione).

Il secondo fondo, dall'art. 14 l. 108/1996

denominato Fondo di solidarietà per

le vittime dell'usura, è invece ciò che maggiormente ci preme approfondire, data la pressoché immediata e concreta possibilità di fruizione delle somme in esso contenute - nel rispetto, chiaramente, di alcune condizioni – da parte delle vittime di usura. In merito, va preliminarmente evidenziato come, sebbene il citato art. 14 rimanga la norma fondamentale in materia, la disciplina di tale fondo con il passare degli anni è divenuta più complessa, nel senso che già nel 1999 (con la legge 44) esso era stato unificato a quello previsto per le vittime di estorsione, ed era stata quindi prevista l'unica denominazione di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Ancora, nel 2010 si è assistito ad un'ulteriore modifica. per poi giungere alla disciplina definitiva (e attualmente vigente) prevista dall'art. 14 l. 122/2016, ai sensi del quale il fondo è stato così definitivamente ridenominato: Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. È interessante notare l'accorpamento in un unico fondo di una pluralità di fondi eterogenei, ciascuno istituito con apposita legge speciale, ma tutti accomunati dal tentativo di voler offrire un ristoro alle vittime di reati particolarmente gravi, sia perché connotati (spesso) da violenza, sia perché commessi a livello (spesso) organizzato e sistematico, sia, infine, perché commessi con modalità

¹⁴ Il comma 2 dell'art. 15 in commento detta le condizioni affinché le somme facenti parte del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura possano essere concesse ai Confidi.

tali da rendere isolata la vittima e, quindi, maggiormente incapace di ricorrere alla denuncia. Dunque, si presti attenzione a questo aspetto: il Fondo oggi è unico, ma la relativa disciplina d'accesso è eterogenea, in quanto strettamente correlata alla tipologia di reato commesso e di vittima richiedente; per cui, stante l'introduzione della legge 122/2016, dedicata alle vittime dei reati intenzionali violenti, che pure ha attribuito al Fondo un'unica denominazione. sono rimaste in vigore le singole discipline di accesso al Fondo stesso - e, cioè, le leggi 108/1996 (per le vittime di usura), 44/1999 (per le vittime di estorsione) e 512/1999 (per le vittime dei reati di tipo mafioso).

Va ancora precisato che, tanto la legge 44/1999, quanto la legge 122/2016 rinviano ad una fonte regolamentare la disciplina di dettaglio del Fondo in esame; fonte regolamentare che è rinvenibile nel d.P.R. 60/2014 (che ha abrogato ed interamente sostituito la precedente fonte regolamentare in materia, il d.P.R. 455/1999).

Veniamo ora al commento e all'analisi della disciplina legislativa e regolamentare del Fondo.

L'art. 14 della legge 108/1996 sin da subito individua i potenziali beneficiari del Fondo: si tratta di coloro che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali abbiano dichiarato di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo

procedimento penale₁₅. Il beneficio che ciascuno di questi soggetti è in grado di ottenere si estrinseca nell'erogazione di una somma a titolo di mutuo senza interessi e senza oneri fiscali, della durata non superiore ad un decennio, il cui importo è commisurato al danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi o compensi usurari corrisposti all'autore del reato₁₆. Fondamentale, per la vittima, è la denuncia del fatto di reato. È infatti dalla data della denuncia che cominciano a decorrere i 24 mesi (sul punto, è significativo evidenziare l'innalzamento di tale termine rispetto al passato, quando era di soli 6 mesi) entro i quali è possibile presentare la domanda per l'accesso al fondo. La legge dice che la domanda dev'essere presentata "al Fondo", e dev'essere corredata da un piano di investimento ed utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima nell'economia legale; per capire che cosa questo in concreto significhi occorre integrare la disciplina legislativa con quella regolamentare, e, segnatamente, con l'art. 18 d.P.R. 60/2014: ne deriva, così, che la domanda debba essere presentata tramite posta elettronica certificata ovvero inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La domanda, che naturalmente dev'essere sottoscritta dall'interessato, deve contenere i seguenti elementi (il cui elenco è dettagliato all'art. 20, comma 1, d.P.R. 60/2014):

- a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
- b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini preliminari;
- c) la dichiarazione di non aver concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; di non risultare, al tempo dell'evento e successivamente, sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; ancora, di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
- d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;
- e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
- f) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

Per di più, la domanda dev'essere corredata da una serie di allegati (il cui elenco è dettagliato all'art. 20, comma 2, d.P.R. 60/2014):

- a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
- b) il c.d. piano di investimento e utilizzo delle somme richieste:
- c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.

Ad ogni modo, si consideri che, al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande, a partire dal 2016 la procedura di inoltro è stata totalmente informatizzata, pur continuando ad interessare la Prefettura territorialmente competente: è divenuto così necessario, per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura, utilizzare in via esclusiva il portale aperto presso il sito del Ministero dell'Interno, reperibile al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php.17

È peraltro possibile, prima che il procedimento di concessione del mutuo sia giunto a conclusione, che l'istante presenti domanda per l'ottenimento di una provvisionale – una somma, cioè, di importo ridotto rispetto alla somma oggetto di mutuo, che viene però ad essere concessa prima dell'erogazione di quest'ultima.

Una volta che la somma a titolo di mutuo (o la provvisionale) sia stata concessa, questa, venendo a mancare i relativi presupposti di concessione, può essere revocata; in particolare, ai sensi dell'art. 14, comma 9, costituiscono cause di revoca del beneficio precedentemente concesso:

a) se il procedimento penale per il delitto

- di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del
- processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari;

¹⁵ È peraltro oggi possibile anche concedere l'erogazione del mutuo in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento (alla duplice condizione: che il medesimo non sia stato a sua volta condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale).

¹⁶ È peraltro possibile che vengano erogate somme superiori al danno come sopra determinato; ciò accade alle condizioni di cui all'art. 14, comma 4, secondo periodo, legge 108/1996 (es: per le caratteristiche del prestito usurario o per le modalità di riscossione sono derivati alla vittima ulteriori ingenti danni, intesi in termini di perdita e di mancato guadagno).

¹⁷ Al fine di facilitare l'utilizzo della piattaforma, sul medesimo sito sono reperibili i Manuali Utente e Multimediale, nei quali sono rinvenibili le istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda.

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimenti allegato alla domanda;

c) se sopravvengono condizioni ostative alla concessione del mutuo, quali il rilascio di informazioni false o reticenti per l'ottenimento dell'accesso al fondo, o l'esser stati condannati per uno dei delitti di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Dai dati che successivamente illustreremo, dati desunti dalle relazioni annuali redatte dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, emerge come ogni anno il Comitato di Solidarietà – che è l'organo preposto all'esame delle istanze di accesso al Fondo – sia impegnato nell'avvio di numerosi procedimenti di revoca e nell'adozione di alcuni provvedimenti di revoca dei benefici economici già concessi; per cui, purtroppo, si tratta di una disposizione la cui applicazione pratica è tutt'altro che marginale.

IL FONDO A DISPOSIZIONE DELLE VITTIME DELL'ESTORSIONE.

L'originaria disciplina della materia era contenuta negli artt. 1-5 del decreto-legge (poi convertito in legge) 419/1991. Tali disposizioni, con l'entrata in vigore della legge 44/1999, sono state abrogate ed integralmente sostituite da una normativa, assai più completa, intitolata "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", appositamente dedicata alla regolamentazione dei due fondi, che cominciano ad essere considerati in modo unitario, benché i presupposti legittimanti l'accesso, nonché i soggetti beneficiari,

continuino ad essere differenti, in ragione delle peculiarità che ciascuna fattispecie di reato presenta rispetto all'altra. Esaminiamo allora quali sono le caratteristiche principali della normativa in questione.

Il primo elemento che si palesa in maniera evidente è il fatto che il ristoro cui le vittime di estorsione possono accedere non sia una somma concessa a titolo di mutuo, bensì un'elargizione senza necessità di restituzione, il cui ammontare deve essere parametrato al danno subito dalla vittima dell'estorsione (sia in termini di danni causati a beni mobili o immobili, sia in termini di mancato guadagno, sia, infine, in termini di ristoro di eventuali lesioni personali patite).

Inoltre, le categorie di soggetti legittimati a richiedere tale ristoro sono più numerose di quelle contenute nell'analoga disposizione dettata in materia d'usura. Essi sono individuati:

a) negli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

b) negli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali: 1) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in consequenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività; 2) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla

perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

c) nei soggetti, pur non appartenendo alle predette categorie, in conseguenza dei medesimi delitti, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. d) nel coniuge e nei figli, nei genitori, nei fratelli e nelle sorelle, nel convivente more uxorio od altri conviventi da almeno tre anni della persona che, normalmente legittimata a presentare l'istanza di accesso al fondo in quanto vittima di richiesta estorsiva, proprio in conseguenza del delitto di estorsione e degli altri delitti compiuti per portare a termine l'estorsione abbia perso la vita. In questo caso, la concessione dell'elargizione è subordinata alla condizione - ulteriore rispetto a quelle su cui tra poco ci soffermeremo - che costoro utilizzino la somma in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza.

Come già visto a proposito dell'usura, anche in relazione alla domanda di accesso all'elargizione ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, e la cui sussistenza (o meno) incide sulla legittimità della domanda stessa. Vediamole:

- a) la vittima non deve aver aderito o, se lo ha fatto, ha cessato di aderire alle richieste estorsive, si
- b) la vittima non deve aver concorso nel fatto delittuoso, o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non deve risultare sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, né deve risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione₁₉;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Ancora una volta, alla stregua di quanto già

visto in materia di usura, la formalizzazione di una denuncia e la sua presentazione alle forze di polizia è fondamentale ai fini dell'istanza di accesso al fondo; è, infatti, dalla data della denuncia che decorre il termine dei 24 mesi entro il quale va poi presentata l'istanza (anche su questo termine ha inciso l'art. 38bis del decretolegge 113/2018, che lo ha innalzato rispetto al precedente termine di 120 giorni). In quanto reato perseguibile d'ufficio, qualora non sia stata formalizzata la denuncia, ma siano comunque state iniziate le indagini preliminari, in alternativa, il termine dei 24 mesi comincia a decorrere dalla conoscenza, da parte del soggetto legittimato a presentare la domanda, dell'emergere di elementi tali da far ritenere che l'evento lesivo è conseguenza del delitto di estorsione, o di altro delitto con questo collegato e finalizzato a commettere l'estorsione₂₀. Quanto alle modalità di presentazione della domanda, si rinvia a ciò che è già stato esposto nel capitolo precedente, essendo stata prevista, a partire dal 2016, un'unica modalità, totalmente informatizzata, rispetto alla cui conoscenza si segnala l'esistenza di un dettagliato vademecum redatto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e dal Comitato di Solidarietà; tale strumento, rinvenibile online in formato .pdf, è in grado di accompagnare la vittima che intenda richiedere l'accesso ai Fondi passo

¹⁸ Nota bene: è fondamentale che tale condizione permanga anche dopo la presentazione della domanda di accesso. È peraltro pure possibile, ai sensi del successivo articolo 5, che l'elargizione venga concessa anche a coloro che abbiano prestato acquiescenza alle richieste estorsive; in tal caso, oggetto del ristoro saranno anche quei danni arrecati a beni mobili, immobili e alla persona, se verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

¹⁹ È possibile prescindere da tale condizione qualora la vittima fornisca all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o di altro delitto dal quale è derivato il danno o, ancora, di reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.

²⁰ Un termine diverso vale invece per chiedere il ristoro dei danni conseguenti ad intimidazione anche ambientale, rispetto ai quali va rispettato il temine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o della minaccia.

dopo passo, in maniera chiara e puntuale.

Differente rispetto a quanto previsto in materia di usura è, invece, il contenuto della domanda – che deve sempre essere debitamente sottoscritta – per l'ottenimento dell'elargizione; sul punto, cardinale è il dettato dell'art. 19 d.P.R. 60/2014. La domanda, in particolare, deve contenere:

- a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive;
- b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive, ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'emersione, dalle indagini preliminari che sono state svolte, di elementi tali da far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive:
- c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data;
- d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge;
- e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito₂₁ e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalità estorsive;
- f) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
- g) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
- h) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.

Anche questa domanda dev'essere

corredata dalla presentazione di una serie di allegati. Costituiscono oggetto necessario di allegazione, in particolare, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 19:

- a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario;
- b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
- c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive;
- d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
- e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Ancora: chi è stato destinatario di richieste estorsive, dopo aver presentato la domanda per l'accesso al fondo, e prima che tale domanda sia effettivamente accolta, può chiedere la concessione di una provvisionale, nei limiti del 70% dell'ammontare complessivo dell'elargizione; si prevede, cioè, anche in materia di ristoro delle vittime di estorsione, l'istituto della provvisionale, già introdotto a favore delle vittime dell'usura.

Similmente alla disciplina dettata a favore di queste ultime, poi, si prevede che anche la concessione dell'elargizione possa essere revocata, qualora

 a) l'interessato non sia in grado di fornire la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

- b) si accerti l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
- c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione;
- d) vengano effettuati, dopo l'elargizione, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.

A conclusione di questo discorso, ci sembra utile sottolineare due ulteriori aspetti che la legge 44/1999 si è premurata di disciplinare, a completamento della protezione che viene offerta alle vittime di richieste estorsive, le quali, dunque, oltre a potersi costituire parte civile nell'eventuale processo penale che venga ad instaurarsi nei confronti degli autori dei delitti finalizzati all'estorsione, possono altresì giovarsi di una più ampia rete di tutela, che comprende appunto, in primo luogo, la possibilità di accedere al predetto Fondo, e poi anche, in secondo luogo, l'ulteriore disciplina contenuta negli articoli 18-ter e 20 della medesima legge.

La prima disposizione demanda all'ente locale la facoltà di predisporre, nell'ambito della propria potestà ed autonomia normativa, regolamenti atti a garantire l'esonero (totale o parziale) dal pagamento di tributi, tariffe e/o canoni locali o, qualora tale pagamento sia già stato adempiuto, ad ottenerne il rimborso (totale o parziale). La finalità di tale facoltà prevista in capo all'ente locale - che, in virtù del costituzionalizzato principio di sussidiarietà, è l'istituzione che meglio è in grado di soddisfare le esigenze della collettività, e quindi anche del singolo individuo - anche palesata dalla norma stessa, è quella di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, capaci di distorcere il mercato e la libera concorrenza ma, soprattutto, tali da generare la grave lesione


(e finanche la perdita) di un altro diritto costituzionalmente tutelato: la libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.

Altrettanto fondamentale è la previsione

contenuta nel citato art. 20, che disciplina l'istituto della sospensione di una serie di termini che riguardano gli adempimenti restitutori (nei confronti di banche od altri intermediari) che gravano sulle vittime di estorsione. In particolare, a favore dei soggetti legittimati a richiedere l'accesso al fondo, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati. Lo stesso vale per quegli adempimenti fiscali i cui termini di scadenza ricadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo, e che vengono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. Sono altresì sospesi, per la durata di due anni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Sono infine sospesi, per la medesima durata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Tale disciplina, peraltro, è applicabile anche alle vittime di usura, stante l'espressa previsione in tal senso contenuta nel sesto comma dell'art. 20.

²¹ Nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, deve essere ulteriormente fornita l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive.



Nell'ambito della comprensione di fenomeni complessi quali sono quelli d'usura e di estorsione, l'elemento teorico-dogmatico è certamente necessario, perché non ci può essere comprensione senza previo studio, ma tale elemento non può essere lasciato solo. La mera acquisizione di concetti e definizioni tecnici rischierebbe infatti di condurre ad una conoscenza avulsa dalla realtà, mentre invece è bene evidenziare che usura ed estorsione sono anzitutto, e soprattutto, fenomeni reali, perché in grado di impattare drasticamente e drammaticamente sulla vita delle persone che vengono loro malgrado coinvolte. Ci è quindi parso opportuno - anzi, necessario integrare la riflessione teorica finora esposta con l'esame di una serie di dati estrapolati dalle relazioni annuali predisposte dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e usura, da cui quali emerge anzitutto l'intensa attività del Comitato di Solidarietà – l'organo, lo ricordiamo, preposto all'esame delle istanze di accesso al Fondo. Per esigenze di sintesi, sono state analiticamente esaminate le sole relazioni che ci forniscono il quadro statistico delle

annate 2020, 2021 e 2022 (sono stati comunque "tenuti d'occhio" anche i dati pre-pandemici, relativi agli anni 2018 e 2019), ma è da segnalare che sul sito del Ministero dell'Interno – segnatamente, al link https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-

comunicazione/dati-e-statistiche/relazioniannuali-commissario-straordinario-governocoordinamento-iniziative-antiracket-edantiusura – è possibile reperire anche i dati riferibili agli anni precedenti a quelli da noi considerati, a far data dal 2013.

Ciò che ci preme sin da subito evidenziare è la costante e generale tendenza alla diminuzione delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà che, con il trascorrere degli anni, sono state presentate; un fenomeno, quello della diminuzione delle domande, che viene imputato dagli estensori delle relazioni essenzialmente a due fattori. Primo: la ritrosia a denunciare che caratterizza la maggior parte delle vittime d'usura (non è un caso che supra ci si sia concentrati sull'importanza che, nel nostro sistema penale, ha la possibilità di perseguire questi reati anche d'ufficio, il che, però, paradossalmente genera il "mondo sommerso" dell'usura e dell'estorsione). Secondo: la scarsa conoscenza e fiducia nella possibilità di ricevere dal Fondo di Solidarietà un ristoro che sia adequato e, aspetto ancor più importante, tempestivo. Ulteriore precisazione che occorre fare, prima di entrare nel merito dell'illustrazione dei dati desunti dalle varie relazioni, è che tali documenti si incentrano pressoché esclusivamente sui dati relativi alla presentazione delle istanze di accesso al Fondo, per cui, se è vero che per presentare l'istanza di accesso è necessario previamente aver denunciato, non è altrettanto vero il contrario (cioè, potrebbero esserci dei soggetti che, pur avendo denunciato, non abbiano successivamente presentato l'istanza), per cui non è possibile avere dati certi ed univoci sul numero di denunce presentate dai privati vittime dei reati d'usura e di estorsione. Peratro, un aiuto in tal senso non è stato rinvenuto neanche sul sito dell'ISTAT, nel senso che in esso non v'è una rilevazione ad hoc, ma vengono proposti

soltanto i dati relativi alle denunce presentate dalla polizia giudiziaria all'Autorità Giudiziaria₂₂.

Entrando nel merito della questione, a voler cominciare dal dato economico, risulta che nel 2022 sono stati concessi 14.143.773,56€221 nel 2021 sono stati concessi 21.462.979,22€₂₄ e, nel 2020 - anno di scoppio della pandemia sono stati concessi 23.210.013,54€25. Quindi, fin da subito, prim'ancora di esaminare i numeri relativi alle istanze effettivamente presentate, è ben possibile notare come, in perfetto accordo con quella tendenza alla diminuzione che si è messa in evidenza, i ristori concessi si siano pressoché dimezzati nell'arco di un biennio. E questo vale, seppur in maniera leggermente meno netta, anche per i dati relativi alle istanze presentate: 329 istanze presentate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022; 501 istanze presentate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021; 539 istanze presentate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Più il tempo passa, meno istanze vengono presentate. Rispetto al recente passato (esemplificato dagli anni 2018 e 2019), la situazione in divenire appare ancor più preoccupante: nel 2018 erano state 693 le istanze presentate, mentre nell'anno successivo addirittura 732.

Un dato che, al contrario, rimane costante è quello che riguarda la suddivisione delle istanze: sono sempre più numerose le istanze presentate dalle vittime di richieste estorsive rispetto a quelle avanzate dalle vittime dell'usura (conseguentemente, la maggior parte dei fondi viene destinata alla prima categoria di vittime), e questo può essere correttamente compreso alla luce di quanto s'è detto in fase di ricostruzione delle fattispecie penali e di analisi dei contesti

nelle quali esse operano: la vittima, di fronte ad atteggiamenti violenti o minacciosi posti in essere da un terzo (l'estorsore), ha una necessità maggiore di ricorrere alla denuncia, perché vede concretamente messa in pericolo la propria o l'altrui incolumità; l'usura, invece, che è reato apparentemente meno lesivo perché per la sua configurabilità non sono necessarie né la minaccia né la violenza, è in realtà un reato dotato di un'incredibile capacità di annichilire umanamente, psicologicamente ed economicamente le vittime, le quali denunciano solo quando sono allo stremo. Le vittime di usura, infatti, finché possono cercano di "cavarsela da sé", perché pensano di poter ripianare i propri debiti in autonomia, e guindi non prendono in considerazione lo strumento della denuncia perché credono di non aver bisogno di ricorrere ad uno strumento dal nome così altisonante.

Per quel che poi a noi concerne più da vicino, e cioè la situazione piemontese, i dati sono i sequenti: delle 329 istanze presentate nel 2022 sul territorio nazionale, solo 8 sono riferibili alla nostra regione (2 presentate da vittime d'estorsione, 6 da vittime d'usura); nel 2021, a fronte delle 501 istanze complessive, in Piemonte 7 vittime hanno richiesto l'accesso al Fondo (1 istanza correlata all'estorsione e 6 all'usura); ancora, nel 2020 non è stata presentata alcuna istanza da parte di vittime di richieste estorsive, mentre sono state 7 le vittime d'usura a richiedere la concessione del mutuo senza interessi (539 furono le istanze presentate quell'anno in tutta Italia). Sono dati che sicuramente fanno riflettere, soprattutto se interpretati alla luce della quantità di notizie che sui vari quotidiani (soprattutto locali) hanno riportato operazioni di polizia contro gli usurai

e gli estorsori. Dando una rapida occhiata ad alcune delle pagine online dei giornali dedicati a Torino e provincia, risulta che, almeno una volta al mese, per l'intero anno 2022, sono state portate a termine simili operazioni di polizia₂₆. E ciò che viene riportato sui giornali è soltanto una piccola parte di quel che accade negli uffici giudiziari. A proposito di una recente operazione portata avanti dalla Squadra Mobile di Torino (cfr. la nota n. 27), appare opportuno riportare uno stralcio del relativo articolo di giornale (benché, chiaramente, debba essere tenuto presente che si tratta di una mera ricostruzione giornalistica, che, per quanto attendibile, non coincide con la verità che potrà essere accertata solo all'esito di un eventuale processo penale): "Una indagine partita da due tentativi di incendio che avevano interessato un esercizio commerciale: il titolare agli agenti aveva spiegato di non aver mai ricevuto minacce anche se da qualche tempo era in forte crisi economica. Gli investigatori, a quel punto, hanno ipotizzato volesse celare il fatto che fosse vittima di usura e che quei due tentativi di incendio fossero dei veri e propri avvertimenti. E così la Mobile arriva all'usuraio..." Quindi, ancora una volta, a fronte del negazionismo della vittima, è solo grazie all'acume investigativo dei componenti della Mobile che l'usuraio può essere arrestato, perché, pur avendo subito due tentativi d'incendio nei propri esercizi commerciali, la vittima non si era comunque risolta a rivolgersi alle forze di polizia e a ricorrere allo strumento della denuncia. La maggior parte delle vittime, tanto d'estorsione quanto d'usura, quindi, non denuncia, ma c'è anche chi ha il coraggio di farlo, chi ha il coraggio di provare ad uscire dal buco nero economico ed esistenziale in cui le vittime di tali reati vengono fatte precipitare. E denunciare serve

- lo ribadiamo con forza, perché crediamo

sia soprattutto questo lo snodo fondamentale della questione che qui ci si è proposti di trattare – sicuramente allo Stato – per far emergere il fenomeno e così permettere alle Istituzioni di affrontarlo in maniera più efficace - ma ancor più alle vittime stesse, perché c'è la possibilità concreta e materiale di avere accesso ad un credito integralmente legale (perché finanziato dallo Stato stesso), di modo che, quantomeno, esse riescano a ripianare i propri debiti (e le spese accumulate per far fronte alla restituzione di tali debiti), e poi anche – ed in effetti, proprio questa sarebbe la principale finalità del fondo – per re-inserirsi come imprenditori, professionisti, artigiani, agricoltori, etc. nel mondo dell'economia, e per ridare avvio alle proprie attività e ai propri esercizi. Sul punto, tuttavia, merita riportare una considerazione critica effettuata dal Commissario Straordinario nella relazione del 2021, a proposito dell'impiego delle somme di denaro ricevute dal Fondo.

Ad oggi, molto spesso, dalle verifiche effettuate "ex post", un significativo numero degli stessi piani appaiono limitati al solo assolvimento dei debiti pregressi e, quindi, non pienamente finalizzati all'effettiva ripresa degli interessati nell'attività economica originaria, contravvenendo in tal modo alla "ratio" della norma

Questo accade e si verifica anche perché, per l'appunto, le vittime ancora considerano la denuncia come l'ultima ratio, prima di ricorrere al suicidio (come peraltro tristemente le cronache talvolta ci riportano), e quindi, per restituire somme precedentemente prese a prestito, tendono ad accumulare debiti su debiti, anziché tentare sin da subito di interrompere il circolo vizioso del prendere a prestito somme di denaro, su cui inevitabilmente matureranno ulteriori interessi. La denuncia dovrebbe essere, e ci auspichiamo che anche grazie a simili contributi si possa gradualmente pervenire ad

²² Preme a questo proposito ricordare che la notizia di reato per le fattispecie di usura ed estorsione non necessariamente è il frutto di una denuncia del privato, ma più spesso deriva da un'attività d'indagine portata avanti d'ufficio dalla polizia giudiziaria.

²³ Di questi, 11.879.366,68€ sono stati corrisposti alle vittime di estorsione, mentre dei restanti 2.264.406,88€ hanno beneficiato le vittime d'usura.

²⁴ Di questi, 19.660.957,80€ sono stati corrisposti alle vittime di estorsione, mentre dei restanti 1.802.021€ hanno beneficiato le vittime d'usura.

²⁵ Di questi, 19.689.555,17€ sono stati corrisposti alle vittime di estorsione, mentre dei restanti 3.530.458,37€ hanno beneficiato le vittime d'usura.

²⁶ A testimonianza del fatto che non si tratta di fenomeni sporadici, vale la pena segnalare che è del 20 aprile 2023 un'operazione contro la 'ndrangheta portata a termine dai Carabinieri nei territori di Ivrea e Chivasso, con contestazione (tra gli altri) dei reati di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso, mentre è di due giorni successivi l'arresto, da parte della Squadra Mobile di Torino, di un soggetto che privatamente prestava soldi con tasso di interesse pari (anche) al 600% annuo.

una simile situazione, il primo strumento preso in considerazione dalla vittima per reagire in maniera efficace e definitiva alle richieste estorsive e/o di corresponsione d'interessi usurari. Denunciare non è facile, perché inevitabilmente ci si espone, ma denunciare è, a detta di coloro che sono state vittime, il solo modo che ha consentito loro di tornare a respirare. Ed è per questo che, per quanto non sia strettamente legata al nostro territorio (la storia di Silvia, nome di fantasia, proviene infatti dalla Toscana), ci pare opportuno concludere questa parte dedicata ai pochi dati relativi alle istanze presentate riportando ciò che una vittima d'usura ha voluto condividere con l'esterno, per invitare ad avere maggiore fiducia nello Stato e nelle forze di polizia, per contribuire ad illuminare un fenomeno criminoso oggi più che mai celato dal silenzio, per consentire, infine, di tornare a vivere, dopo essere stati dei fantasmi.

"Sono stata un fantasma per dieci anni: mi hanno minacciata di morte e reso la vita un incubo. Ho perso la casa, l'auto, il conto in banca, gli amici, la mia vita, la mia umanità - racconta. Tutto è iniziato a causa di un momento di difficoltà economica: dietro consiglio di un conoscente mi sono rivolta a chi poi è arrivato a chiedermi il 300% di interessi e mi ha costretta a chiudere definitivamente la mia impresa. Per sei anni ho ricevuto richieste, minacce e intimidazioni, anche dopo aver interrotto ogni contatto. Di fronte al male non si può non reagire, altrimenti si è conniventi. Denunciare ti protegge, ti senti lo Stato vicino, è vero che le difficoltà sono tante e il dolore tanto, ma questa è la scelta giusta, non si può non percorrere la via della legalità".

Subito dopo la denuncia nel 2010 e due anni di indagini fino al processo che ha condannato a quattro anni di carcere lo strozzino, legato alla criminalità organizzata, Silvia ha perso tutto e ha avuto un tetto solo grazie ad amici. Dopo la richiesta di sussidi per vivere, si è rivolta alle Istituzioni chiedendo in Prefettura l'accesso al fondo per le vittime di reato di mafia. "Questo è un caso di denuncia e condanna unico a Firenze. In Toscana non si denuncia l'usura ma è ben presente. Secondo

TABELLA 1: Istanze di accesso al fondo, suddivise per Regione, presentate nel corso degli anni dalle vittime di richieste estorsive (non necessariamente accolte).

	ESTORSIONE				
REGIONI	2018	2019	2020	2021	2022
ABRUZZO	5	9	13	7	5
BASILICATA	2	2	4	3	0
CALABRIA	52	40	22	31	17
CAMPANIA	80	63	81	71	34
EMILIA ROMAGNA	4	6	8	14	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	0	0	3	0
LAZIO	21	34	14	12	25
LIGURIA	1	2	1	0	0
LOMBARDIA	16	16	15	12	8
MARCHE	3	0	4	3	0
MOLISE	2	3	0	0	1
PIEMONTE	7	3	0	1	2
PUGLIA	48	43	67	62	26
SARDEGNA	3	8	3	1	1
SICILIA	75	55	28	40	44
TOSCANA	12	15	10	5	13
TRENTINO ALTO ADIGE	3	1	2	2	3
UMBRIA	0	1	3	0	1
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0
VENETO	4	13	9	17	5
TOTALE	340	314	284	284	195

i dati, nel 2017 sono state cinque le denunce effettuate in tutta la regione, nel 2018 erano zero. Ma in base ai dati sui reati rilasciati dal Sole 24 ore, Firenze è la guarta in classifica per il numero di reati. Il fenomeno è totalmente sommerso" spiega Renato Scalia della Fondazione Caponnetto. In base alla legge antiracket 44/1999, lo Stato ha riconosciuto a Silva il fondo per poter ripartire con una nuova attività imprenditoriale e grazie a questo e un accordo con l'associazione Fior di Corleone sarà il referente in Toscana per la vendita di prodotti dei 18 imprenditori siciliani che ne fanno parte. "Silvia ha avuto il coraggio di denunciare. È stato rotto il cerchio di solitudine, l'omertà è ben presente anche in Toscana e con questa testimonianza l'abbiamo spezzata. Quello che ha fatto Silvia è stato scoperchiare una pentola - ha detto Maurizio Pascucci, Presidente dell'associazione Fior di Corleone, che fornirà i prodotti per la nuova attività di Silvia avviando un percorso di collaborazione tra Sicilia e Toscana anche in nome della lotta alle mafie. "Ho creato la mail silvia.s052010@gmail. com alla quale chi è vittima come me di usura può scrivere per mettersi in contatto con me. Per avere consigli, per raccontare la propria storia, per iniziare il percorso di denuncia, o anche solo per essere

ascoltato e non sentirsi solo" – ha concluso. "In queste situazioni, se sbagli la persona a cui ti rivolgi, sei fermo per dieci anni. Il mio messaggio è questo: denunciate, rivolgetevi subito alle forze dell'ordine. Da soli non ci si risolleva, chiedendo subito aiuto si ha una possibilità e una rinascita".

Seguono una serie di tabelle, tutte tratte dalle relazioni del Commissario Straordinario, contenenti i dati su cui sopra ci si è in parte soffermati. Il nostro consiglio è, comunque, qualora si fosse interessati alla tematica, quello di "abbeverarsi direttamente alla fonte", dedicando, cioè, un po' di tempo alla lettura di queste relazioni, dense di informazioni, di spunti e di proposte. Con il fine, sempre, di contribuire a rinsaldare la rete che, nonostante tutti gli sforzi finora compiuti, ancora fatica a stringersi attorno alle vittime delle estorsioni e dell'usura, per consentire loro di non annegare nel mare dell'illegalità ed, anzi, di restare a galla, ciascuno con la propria attività.

TABELLA 2: Istanze di accesso al fondo, suddivise per Regione, presentate nel corso degli anni dalle vittime di usura (non necessariamente accolte).

	USURA				
REGIONI	2018	2019	2020	2021	2022
ABRUZZO	34	27	19	13	12
BASILICATA	4	7	1	0	0
CALABRIA	18	18	9	19	7
CAMPANIA	50	39	36	27	9
EMILIA ROMAGNA	12	28	10	15	7
FRIULI VENEZIA GIULIA	12	5	5	2	0
LAZIO	25	42	21	15	18
LIGURIA	4	14	3	5	0
LOMBARDIA	24	47	26	23	9
MARCHE	9	4	6	2	1
MOLISE	10	5	2	0	0
PIEMONTE	8	16	7	6	6
PUGLIA	51	40	28	27	16
SARDEGNA	9	10	2	3	3
SICILIA	26	17	15	18	16
TOSCANA	33	37	20	11	17
TRENTINO ALTO ADIGE	6	9	12	4	4
UMBRIA	2	6	3	1	1
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0
VENETO	16	47	30	26	8
TOTALE	353	418	255	217	134

TABELLA 3.1: Somme erogate dal Fondo, in relazione ad istanze presentate dalle vittime di richieste estorsive, per ciascuna Regione.

	ESTORSIONE				
REGIONI	2020	2021	2022		
ABRUZZO	20.000,00 €	36.684,96 €	31.110 €		
BASILICATA	36.606,00 €	/	/		
CALABRIA	3.610.058,09 €	4.334.401,57 €	1.253.611 €		
CAMPANIA	6.392.422,03 €	5.615.532,98 €	3.610.614,22 €		
EMILIA ROMAGNA	/	/	/		
FRIULI VENEZIA GIULIA	/	/	/		
LAZIO	593.250,27 €	260.577,40 €	499.766,11 €		
LIGURIA	/	/	/		
LOMBARDIA	100.000,00 €	/	/		
MARCHE	/	/	/		
MOLISE	/	75.130,00 €	/		
PIEMONTE	54.857,50	/	167.712,38 €		
PUGLIA	1.985.400,72 €	2.618.573,59 €	1.715.591,83 €		
SARDEGNA	250.000,00 €	108.269,55 €	/		
SICILIA	5.330.536,59 €	6.577.437,75 €	4.433.373,64 €		
TOSCANA	/	34.350,00 €	/		
TRENTINO ALTO ADIGE	/	/	/		
UMBRIA	/	/	/		
VALLE D'AOSTA	/	/	/		
VENETO	1.316.423,97 €	/	167.597,50 €		
TOTALE	19.689.555,17 €	19.660.957,80 €	11.879.366,68 €		





TABELLA 3.2: Somme erogate dal Fondo, in relazione ad istanze presentate dalle vittime di usura, per ciascuna Regione.

	USURA				
REGIONI	2020	2021	2022		
ABRUZZ0	21.276,40 €	39.326,66 €	2.084,71 €		
BASILICATA	/	/	/		
CALABRIA	37.473,00 €	156.000,00 €	57.522,00 €		
CAMPANIA	1.365.946,51 €	731.947,64 €	353.986,32 €		
EMILIA ROMAGNA	/	/	/		
FRIULI VENEZIA GIULIA	/	/	/		
LAZIO	356.890,28 €	424.525,25 €	566.728,09 €		
LIGURIA	/	/	/		
LOMBARDIA	7.308,83 €	6.194,38 €	308.269,54 €		
MARCHE	47.946,00 €	/	/		
MOLISE	/	52.500,00 €	/		
PIEMONTE	53.545,06 €	/	100.000 €		
PUGLIA	684.560,50 €	170.614,10 €	224.114,91 €		
SARDEGNA	/	38.592,82 €	/		
SICILIA	424.572,79 €	149.533,00 €	651.701,31 €		
TOSCANA	252.534,00 €	7.860,57 €	/		
TRENTINO ALTO ADIGE	/	/	/		
UMBRIA	/	/	/		
VALLE D'AOSTA	/	/	/		
VENETO	268.405,00 €	24.927,00 €	/		
TOTALE	3.520.458,37 €	1.802.021,42 €	2.264.406,88 €		

Tabella 4: esiti della presentazione delle istanze di accesso al Fondo

	ESTORSIONE			USURA		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Accoglimenti	253	206	126	51	28	31
Non accoglimenti	142	172	140	535	438	379
Integrazioni istruttorie richieste dalle Prefetture	94	100	86	66	35	33
Preavvisi di diniego	161	146	162	411	402	354
Rinvii	53	32	83	37	12	35
Prese d'atto	60	82	72	15	18	26
Pareri	12	8	6	75	79	46
Annullamenti	/	/	1	/	/	/
Revoche	21	31	34	4	4	4
Riesami	/	/	1	/	/	1
Avvio procedure di revoca	39	74	61	1	8	3
Sospensioni	2	4	1	/	2	/
TOTALE Posizioni esaminate	837	855	773	1195	1026	912



Tramite la tecnica di indagine di ricerca sociologica di tipo qualitativo denominata 'focus group' è stato intervistato un campione di 35 persone sui fenomeni di usura ed estorsione nella provincia di Torino con l'obiettivo di comprendere quali fossero le percezioni di settori economici diversi su queste tematiche.


Nato dall'esperienza di ricerca di Robert Merton negli anni Quaranta con la sua 'intervista focalizzata' il focus group è una tecnica non standardizzata di rilevazione dell'informazione, basata su una discussione. apparentemente informale, tra un gruppo di persone, di dimensioni non troppo estese, e un gruppo di ricerca formato da un moderatore, che propone il tema, e da uno o più osservatori dell'interazione tra i partecipanti. Esso non consiste prettamente in un'intervista in gruppo, in cui ciascun partecipante risponde alle domande dell'intervistatore, ma piuttosto in una vera e propria discussione di gruppo in cui emergono degli aspetti sul tema in esame e in cui le relazioni tra i presenti si dispongono su due assi: uno verticale, tra i ricercatori e i partecipanti; e l'altro orizzontale, tra gli stessi partecipanti. In questa tecnica, l'interazione sociale diventa un oggetto specifico di osservazione.

IL CAMPIONE


Per questo progetto sono state contattate 13 realtà, tra enti, associazioni di categoria, circoscrizioni e sindacati. Tra queste: 2 realtà non hanno mai risposto, 5 hanno risposto mostrando interesse per poi, alla fine, non riuscire ad organizzarsi. Da ultimo con 6 realtà viene concordata una data per il fg ma di queste 2, con poco preavviso,

ci contattano per annullare l'appuntamento

in quanto si dichiarano non interessate ad approfondire le tematiche oggetto dell'indagine.



Il campione preso in esame è quindi costituito da 35 soggetti operanti in Torino e provincia che hanno dato la loro disponibilità e possono così essere ripartiti:



il 17% è formato da giovani imprenditori di diversi settori (in particolare della produzione, smistamento e consegna di prodotti alimentari, dell'innovazione didattica, dello sviluppo e della sicurezza informatica, dell'architettura e del design, dell' organizzazione di eventi e della comunicazione), il 46% da imprenditori del settore agro-alimentare: produzione e vendita al dettaglio ed il restante 37% commercianti.

STRUTTURA

La discussione si è svolta seguendo uno schema di punti chiave esposti sotto forma di 9 domande aventi l'obiettivo di stimolare un confronto sulla definizione di usura, estorsione e mafie (per prevenire l'imbattersi in errori cognitivi dettati dalla pluralità di significati, talvolta non del tutto corretti, che potevano essere attribuiti a questi termini), sulla percezione e sulla conoscenza, più o meno diretta, nel proprio settore lavorativo, che i partecipanti avevano dei fenomeni discussi; sull'evoluzione, in particolare in seguito alla pandemia di COVID-19, e infine sugli strumenti per la vittima.


I RISULTATI GENERALI

Sul totale dei partecipanti

il 19% riferisce di essere consapevole della presenza della criminalità organizzata nella provincia grazie alla conoscenza di processi, beni confiscati e/o alla partecipazione ad incontri di formazione sul tema,

I'**8,5%** dichiara di risiedere in un'isola felice immune al radicamento mafioso, rispetto al resto della provincia di Torino

ed infine il restante **72,5%** dichiara di avere una conoscenza imprecisa del tema oppure non si esprime.



USURA

Il reato di usura viene complessivamente definito dai partecipanti coinvolti come quel processo che permette di ricevere un prestito di denaro richiedendone indietro molti più euro del dovuto, attraverso l'applicazione di tassi di interesse illegali e talmente alti da rendere il rimborso molto difficile o impossibile. Qualcuno sottolinea che può commettere un reato di questo tipo anche un'organizzazione legale se va oltre il tasso di interesse imposto dalla Banca d'Italia.

Rispetto alla conoscenza diretta o indiretta di avvenimenti o dinamiche collegate a questo reato, nessun partecipante riferisce qualcosa di pertinente, ma emerge in tre focus group su quattro quanto sia difficile, per chi ne è vittima, parlare e denunciare poiché entrano in gioco sentimenti di vergogna e colpevolezza per aver avuto bisogno e accettato prestiti usurai. Le vittime di usura, come hanno sostenuto in molti, si possono riconoscere per il continuo alternarsi di periodi nei quali possiedono molto denaro a periodi nei quali non hanno più nulla.

Nel settore dell'imprenditoria emerge, da parte degli intervistati, che nel campo della ristorazione è probabilmente più presente dell'usura una gestione illecita dei lavoratori, poiché è un settore complesso a bassa marginalità, dove quindi si taglia molto sui costi del lavoro; in altri ambiti invece viene riportata la presenza della corruzione nell'assegnazione di incarichi, la gestione di fondi e di notizie esclusive.

Nel settore agroalimentare un partecipante rivela di aver sentito di colleghi inseriti in dinamiche di usura legate anche al gioco d'azzardo patologico e in particolare nei mercati rionali. Emergono inoltre la difficoltà delle aziende agricole, a causa della legge di mercato e della deperibilità delle merci, di dover vendere ad un prezzo non stabilito dal

produttore e la presenza del caporalato, più che dell'usura.

Infine, in questo settore, emerge che l'usura con la pandemia ha conosciuto una crescita determinata dall'aumento delle persone indebitate, che ha portato anche all'acquisizione di alcune attività da parte di gruppi organizzati criminali.

Nel settore commerciale, al contrario dei precedenti, emerge, dalle persone intervistate, una percezione più ampia dei reati di usura che di estorsione a Torino, nonostante ciò più del 70% degli intervistati di questo campo si è concentrato su altre problematiche di illegalità quotidiana come la rottura di vetrine e di furti notturni. Viene inoltre distinta la situazione delle attività più vicine al centro della città, che, secondo alcuni, sono più attrattive e vantaggiose per chi commette reati di usura, mentre le zone più periferiche, sottoposte ad una carenza di lavoro, non risulterebbero molto desiderabili.

l'aumento delle richieste di aiuto da parte di aziende a cui vengono rubati dei dati sensibili dei clienti, soprattutto in seguito alla pandemia.

costretti a mettere una slot machine nella

propria attività o assumere del personale

Viene invece evidenziato, in due incontri

su quattro, quanto questo tipo di reato sia

fondamentale per il controllo del territorio

In particolare nel settore imprenditoriale

emerge, nel campo dei servizi informatici,

per le organizzazioni criminali.

indicato.

Nel settore commerciale da parte dei partecipanti viene sottolineato come, nelle realtà delle piccole città o dei quartieri, fare estorsione non sia così semplice e scontato, perchè ci sarebbe una reazioni di difesa da parte del contesto sociale ed economico.

Emerge da alcun intervistati che sono maggiori le attività economiche utilizzate per il riciclaggio di denaro.

ESTORSIONE

Nel corso dei quattro focus group l'estorsione viene definita come la condotta, caratterizzata da minaccia fisica e psichica, volta ad ottenere qualcosa in cambio che altrimenti non si sarebbe ottenuta. Tipicamente il reato di estorsione viene inquadrato come la richiesta, sotto minaccia, di ottenere del denaro in cambio di "protezione" per permettere alla vittima che gestisce un'attività di restare aperta.

In tre focus group su quattro, emerge la mancanza di conoscenza di come si sia evoluto e sviluppato negli anni il reato di estorsione, che è sempre meno richiesta diretta di denaro ma si svolge anche attraverso nuove modalità come l'obbligo di acquistare solo da un certo fornitore un determinato prodotto, ovvero la coercizione all'acquisto di servizi, oppure il venire

STRUMENTI PER LA VITTIMA

La totalità dei partecipanti non è a conoscenza degli strumenti messi a disposizione dallo Stato, attraverso le Prefetture, per chi denuncia estorsione e usura, come i fondi per le vittime.

L'intervento delle forze dell'ordine e la conseguente denuncia (nominata due volte su quattro), sono visti con paura, si preferiscono forme anonime di segnalzione e spesso risulta la scelta meno favorita quando si abita in un piccolo centro dove tutti vengono a sapere tutto in pochissimo tempo; alla denuncia si aggiungono altri servizi come youpol (un punto di segnalazione anonima), e le circoscrizioni. (nominate 1 volta su 4)

In conclusione, quello che è emerso dalla ricerca è come la maggior parte dei soggetti coinvolti esprimesse una percezione quasi nulla sulle tematiche in questione, in particolare nel proprio ambito lavorativo.

Dall'osservazione di tutti i gruppi è emerso, attraverso il linguaggio non verbale o attraverso alcune osservazioni collaterali, che qualcosa non venisse completamente raccontato.

Questo solleva una delle questioni più rilevanti.

L'immaginario scorretto, la mancanza di informazione e sensibilizzazione, la sottovalutazione e la paura di far emergere i problemi fino ad arrivare a denunciarli, producono delle conseguenze negative che si riflettono sulle percezioni comuni ma soprattutto non ne permettono l'emersione, elemento fondamentale per tutela delle vittime e del sistema economico.

Emerge da questa ricerca, che ha un valore sicuramente limitato a livello quantitativo ma di interessante risultato a livello qualitativo, il bisogno di strutturare sempre più momenti di informazione, sensibilizzazione e confronto soprattutto per costruire un immaginario che risponda alla realtà e per aiutare e accompagnare le vittime di guesti reati, che come testimoniano 20 processi per mafie dal 2011 ad oggi, sono profondamente radicati.

L'usura è un affare di famiglia, nei guai padre e figli

Le vittime sono commercianti in difficoltà economica a causa del Covid. Quattordici misure cautelari

Le attività di usura ed estorsione erano un affare di famiglia. Ed è proprio la storia di una dinastia a essere raccontata nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto dei Lastella (padre e figli) con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'usura. Le indagini, coordinate dal pm Enzo Bucarelli, mettono in luce come dopo gli arresti del patriarca Nicola e del figlio maggiore Savino (entrambi ai domiciliari nel 2019) sia toccato ad Andrea, 38 anni, prendere le redini dell'impresa e trasformarsi così nel «braccio operativo». Il giovane - che risulta disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza — è descritto dal gip come un uomo dall'indole «violenta e prevaricatrice», ma anche un amante della

«bella vita». Tanto da destare al momento del passaggio di consegne - le lamentale dei genitori, preoccupati della sua iniziale «inefficienza» nel gestire le riscossioni. Stando agli accertamenti dei carabinieri della compagnia Oltre Dora, il giro di affari sarebbe di centinaia di migliaia di euro e rappresenterebbe la sola fonte di reddito della famiglia. I militari hanno seguito i movimenti di Andrea e dei suoi presunti collaboratori, ricostruendo i rapporti con i debitori ostaggio dei prestiti usurai. «Le attività - scrive il gip nella misura cautelare che riguarda 14 persone - hanno sottolineato la notevole abilità del sodalizio nell'intercettare i bisogni delle vittime, intervenendo rapidamente con la concessione di

prestiti di denaro in favore del- efficienza, sia avvalendosi deldella popolazione, quelle peraltro più colpite dalla crisi economica, le cui condizioni hanno subito un ulteriore aggravamento per effetto del lockdown imposto dalla nota emergenza sanitaria da Covid-19». Le conversazioni catturate dagli inquirenti mostrerebbero anche l'aggressività dell'erede nei confronti dei debitori che se non in grado di versare i «dindini» sarebbero stati costretti a cedere auto, case in locazioni o la merce dei propri negozi. Il gip scrive che Andrea aveva «una gestione caratterizzata da un approccio "para-imprenditoriale", in cui le scadenze e le riscossioni seguono un rigido calendario e vengono fatte rispettare con crudele

le classi sociali più modeste la forza intimidatrice scaturente dal nome dei Lastella sia, in caso di necessità, mediante il ricorso alla minaccia e ad atti di violenza rivolta indifferentemente su cose e su persone». Il procedimento è stato poi trasferito alla procura di Ivrea per competenza territoriale.

Simona Lorenzetti

Associazione a delinguere

Dodici misure cautelari al clan usuraio dei Lastella

di Federica Cravero

«Ricordati che il primo e ultimo tuo la famiglia. problema della giornata sono io». Nipale fonte di reddito.

dividuato dagli investigatori Nicola della misura di prevenzione patri-Lastella, «patriarca della famiglia» e moniale», come spiega il gip. da lui discendeva una sorta di azienda a conduzione familiare con una veva vedersela con il figlio del capostruttura così articolata e duratura famiglia, Andrea Lastella, considera-

bitate con più di un componente del- no stati inviati per competenza terri-

I Lastella, peraltro, già negli anni cola Lastella lo ripeteva a chi aveva scorsi erano stati coinvolti in operaavuto soldi in prestito da lui e ora si zioni anti-usura. Ma questo non avetrovava in affanno a restituire quel- va fermato l'attività di famiglia e, cole somme con tassi al 10-20% di inte- me sottolinea il gip, «l'arresto di Niresse, «sproporzionati rispetto al cola Lastella aveva solo determinaprestito concesso e in considerazio- to una riorganizzazione dei ruoli ne delle condizioni di difficoltà eco- all'interno del sodalizio e l'attività ilnomica e finanziaria» delle vittime, lecita era proseguita attraverso il fatcome ha rilevato il gip di Torino che tivo contributo apprestato dagli alha firmato dodici misure cautelari - tri componenti del sodalizio». E la fa-4 in carcere, altrettante ai domicilia- miglia era stata colpita anche da miri e altre con obbligo di firma – per sure che ne avevano bloccato i beni. un'associazione a delinquere che Ragion per cui a una vittima è stata aveva fatto dell'usura la sua principresa come pagamento del debito l'auto «allo scopo di implementare A capo dell'associazione è stato in- il parco auto del sodalizio a seguito

Chi non pagava o era in ritardo doche c'erano vittime addirittura inde- to dalla procura di Torino il "braccio armato" dedito alla riscossione dei crediti per conto del sodalizio, come hanno rivelato le indagini dei carabinieri di Oltre Dora, coordinate dal pm Enzo Bucarelli. Gli atti poi so-

toriale alla procura di Ivrea.

Sotto usura erano principalmente commercianti e imprenditori, benzinai ed edili, piegati dai lockdown o da vicende familiari o da dipendenze da gioco d'azzardo. La sudditanza psicologica delle vittime era tale che uscivano nel cuore della notte per controllare al bancomat se era stata accreditata la pensione di invalidità per pagare la rata. O permettevano agli strozzini di entare nei loro negozi a fare la spesa gratis o di fare il pieno senza pagare. Qualcuno per alleggerire il debito è stato persino coinvolto come prestanome per l'affitto di una casa.



▲ Tassi di interesse Prestavano

"O paghi o ti ammazzo" In cella gli usurai del Covid

Strozzini del Covid, in manette una famiglia due percepivano il reddito di cittadinanza

"Paga o muori" Così gli usurai sfruttavano il lockdown

ILCASO

GIUSEPPE LEGATO

a famiglia degli usurai si chiama - secondo i pm - Lastella, sono originari della cintura nord di Torino e nelle settimane scorse sono finiti nei guai: 5 in carcere tutti appartenenti allo stesso nucleo di parenti, 5 complici ai domiciliari, altri 6 sottoposti all'obbligo di firma. Azzerati, si dice in gergo investigativo, da un'inchiesta dei carabinieri della compagnia Oltredora coordinatidal pm Enzo Bucarelli ora trasferita a Ivrea per competenza territoriale.

Nella ricostruzione degli inquirenti lunga circa 200 pagine si ricostruiscono prestiti sui quali venivano imposti tassi di interesse insostenibili, molti dei quali a danno di titolari di locali e di negozi, in corrispondenza con la crisi di liquidità causata dalla pandemia. Prendevano di mira persone in difficoltà economica «le cui condizioni hanno subito un ulteriore aggravamento per effetto del lockdown imposto dalla nota emergenza sanitaria» scrive il gip.

«Enzo, oggi penso solo a te. Ti ammazzo di botte te lo giu-

UN GIRO DI UN MILIONE DI EURO L'ANNO

Seguestrate case e auto al capo del clan

Gli inquirenti: «E' un soggetto pericoloso»

Due case tra Caselle e Borgaro, una Fiat Panda e una Golf, un patrimonio

Due case tra Caselle e Borgaro, una Fiat Panda e una Golf, un patrimonio da mezzo milione di euro che sono diventari di proprietà dello Stato. Sono alcuni beni che appartenevano a Nicola Lastella l'usuraio finito in manette dopo l'operazione condotta dai carabinieri della compagnia Oltre Dora. Il questore aveva già proposto il sequestro dei beni a inizio anno ed era stato eseguito, su provvedimento del Tribunale nel marzo scorso. Nel passato di Lastella, che nella sua attività di usuraio aveva coimolto anche i famigliari, ci sono furit e reati contro il patrimonio, tutti commessi in provincia di Torino dove ha sempre vissuto anche se è originario della Puglia. Già nel 2008 era finita nei guai tutta famiglia accustati di usura e di avere un giro d'affari che, tra i 2005 e il 2007, gli aveva fruttato due milioni di euro. Nonostante la sua attività e nonostante il tesoretto accumulato comprando immobili e auto, però, Lastella risultava nullatenente. Per gli investigatori, nonostante l'età, Lastella e un soggetto attualmente pericoloso», per questo il Tribunale aveva accotto la proposta del questore, sottoponendo l'umo alla misura della sorveglianza speciale per

ro su Dio! Ti apro la testa, te la ti della sua vita - per via del spacco a metà Enzo! Quanto tempo è che sto portando pazienza con te?». È marzo del 2021 quando Andrea Lastella, considerato il più violento esattore della famiglia, parla a una delle numerose vittime accertate dai carabinieri. Nella lunga lista degli interessi «a strozzo» praticati si legge: «1400 euro mensili, 1250 euro mensili, ancora 600 euro». Il tasso più basso? «Quattrocento euro ogni trenta giorni». Già oggetto di altre inchieste - una anche molto recente-la famiglia Lastella, almeno nei componenti indagati oggi e cioè Nicola (oggetto di un maxi-sequestro un anno e mezzo fa di beni mobili e immobili per un valore di 500 mila euro), i fratelli Andrea, Luisa e Savino (quest'ultimo, difeso dal legale Rocco Femia, «più defilato rispetto agli altri») erano noti a diverse persone per l'attività svolta. «Lo sanno tutti che prestano soldi» dicono le vittime nelle intercettazioni. E però le de-

nunce sono arrivate tardi. Per

i modi violenti utilizzati so-

prattutto da Andrea, un sog-

getto "istintivo", risoluto, fuo-

ri controllo - in alcuni frangen-

consumo di droghe: «Non mi devi fare diventare un animale - diceva a una delle parti offese del procedimento -, mi devi dare i soldi, già ti ho fatto una grazia». In generale tra le vicende ricostruite dai carabinieri e attribuite a vario titolo agli indagati figura anche il prestito a un uomo beneficiario di pensione di invalidità civile e impiegato (con reddito

aggiuntivo) a una cooperativa sociale. Lo tempestavano di chiamate, costringendolo, di notte, a recarsi a un bancomat per verificare l'accredito di stipendi e sussidi. Alle 3 è stato portato fisicamente effettuare due prelievi. E quando ha chiesto 40 euro in più di prestito per «poter comprare del cibo perché ho bisogno di mangiare», gli è stato risposto: «No, buonanotte». A casa di alcuni indagati - o sui conti correnti a loro riconducibili per l'accusa - sono state trova-

te decine di migliaia di euro.

Una vittima chiede 40 euro per mangiare ma la risposta è secca "No. buonanotte"

in una carrozzeria di Caselle concorso. Un fatto inspiegabile se non con l'attività di usurai. Visto che «Nicola Lastella fino a novembre 2019 ha percepito il reddito di cittadinanza - si legge agli atti - e poi è stato arrestato (salvo non comunicarlo per continuare a usufruire degli aiuti e finire denunciato anche per questo). E anche il figlio Andrea «formalmente disoccupato ha incassato i soldi della Naspi tra l'1 novembre 2019 e il 18 marzo 2020) a cui si aggiungevano altri 298 euro di rdc». —

Enzo, ti ammazzo di botte te lo giuro su Dio. Ti apro la testa e te la spacco a metà, la pazienza è finita

Non mi devi fare diventare un animale hai capito? Mi devi dare i soldi che già ti ho fatto la grazia

IN MANETTE UN'INTERA FAMIGLIA DI STROZZINI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA

Dall'usuraio per pagarsi le cure

Tra le vittime malati, casalinghe e commercianti strangolati dalle bollette

IL CASO I carabinieri smantellano un'organizzazione criminale che faceva capo alla famiglia dei Lastella

Dagli usurai per pagare le medicine Una vittima disperata tenta il suicidio



Alla famiglia dei "benefattori", ma con il vizietto dell'usura, tant'è che i prestiti che praticavano i Lastella (almeno secondo l'ipotesi di procura e carabinieri) variavano tra il 120 e il 600%, si rivolgeva la povera gente, compresi coloro che erano costretti ad affinontare spese mediche dal dentista, ai ticket per costose analisi anche salvavita. Poi c'erano gli altri "clientito di per pagare i fomitori. casalinghe non più in gado di fare la spesa, pensionati senza più un soldo già a metà mese e, ovviamente, i clienti tradizionali dei cravattari, giocatori incalliti, malati diludopatia. Bene, la "famiglia" degli aguzzini e finita in galera dopo un'articolata operazione dei carabinieri della compagnia Oltre Dora. Il Gip di Torino Rossanna Crocha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che ha permesso di arrestare la banda. In quattro sono finiti ospiti della "autre eva eva no prottere e alere "Nicola. Andrea." da 3 mila evuo e poi un secondo la suo prottene de da mila compagnia Oltre da de carabinieri della compagnia Oltre dei carabinieri della compagnia Oltre del carabinier la banda. In quattro sono finiti ospiti della "patrie galere" (Nicola, Andrea, da 3 mila euro e poi un secondo da

Mafia alla luce del sole «Usura ed estorsioni ai tavolini di un bar»

Il Riesame: «Un vero dominio su piazza della Vittoria» L'inchiesta

di Massimiliano Nerozzi

ra tutto alla luce del sole: «Del resto Zichittella (uno dei principali indagati, ndr) gestiva i propri affari in modo piuttosto plateale, confidando evidentemente nell'impunità, tanto che prima che venissero disposte le intercettazioni, gli operanti in abiti civili sono stati in grado di ascoltare dal vivo scambi investigativamente rilevanti tra lui e altre persone». E mica solo per attività di usura, estorsione e abusivo esercizio di attività finanziaria, se dall'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza sono emersi pure bastava per evocare la fama «spunti su attività di racket ai danni degli esercenti del mercato» di piazza della Vittoria.

Lo scrivono in due ordinanze i esterni di un bar, dove stava tra le versioni dei fatti predigiudici del tribunale del Rie- «costantemente seduto, alsame (presidenti Loretta meno durante le mattinate»: Bianco e Marta Sterpos), che hanno concesso i domiciliari a un indagato e confermato per altri cinque la custodia cautelare in carcere, accogliendo nella sostanza l'ipotesi del pubblico ministero della Dda Manuela Pedrotta

Si tratta di un fenomeno same — che sono risultate piuttosto esteso, visto che i militari della Finanza «hanno individuato 25 persone offese chittella e della moglie», spedi usura». Al centro dell'indagine c'è Carlo Zichittella, originario di Marsala, con «gravissimi precedenti, specie in perquisizioni. Cè di più: «Altema di associazione mafiosa», il cui solo nome spesso criminale e, quindi, la forza di intimidazione: «Trasferitosi a Torino da molti anni - riassumono i giudici — aveva instaurato un vero e proprio dominio nell'area attorno a piazza della Vittoria». Con un controllo visivo totale, dai tavolini tata la piena sovrapponibilità

per «osservare» e «ricevere svariate persone». Difatti, tirava un'aria bruttissima: «Il carattere di mafiosità avrebbe avuto una precisa ripercussione sul piano della accentuata omertà manifestata dalle persone offese - osserva il Riesoggette a un'azione di condizionamento da parte di Zicialmente poco prima di dover essere ascoltate dagli investigatori, dopo le prime cune delle persone convocate dalla guardia di finanza si sono recate anche spontaneamente da Zichittella, per chiedere istruzioni su come comportarsi o per riferire quanto era stato loro chiesto e quanto avevano dichiarato». Ne sono uscite versioni da carta a carbone: «In diversi casi è risul-

sposte nel colloquio» con gli indagati «e quanto riferito dai testimoni» alle Fiamme gialle. Tant'è che «molti hanno poco plausibilmente sostenuto di aver ricevuto prestiti senza interessi». Nel dubbio, «gli indagati sono giunti anche a recarsi nelle abitazioni dei testimoni per svolgere la loro opera di pressione».

mnerozzi@rcs.it

Dolciumi e usura con tassi al 430%, blitz della Finanza

L'inchiesta

liano Nerozzi ltre al dolcetto che era per lo più una copertura, secondo gli investigatori - c'era lo scherzetto: prestiti, inizialmente anche a tassi di mercato, che con il passare delle settimane diventavano però usurari, arrivando fino al 430 per cento annuo, secondo le stime della guardia di finanza. In seguito a un'ordinanza di custodia cautelare, ieri mattina è così finito agli arresti domiciliari un uomo residente nella prima cintura, in pensione e incensurato, accusato

di usura ed esercizio abusivo la pandemia e del conseguendi attività finanziaria. Avvicinava persone in difficoltà economiche conosciute durante la sua attività, «in nero», di commerciante di dolciumi, per poi offrigli prestiti, o almeno questo è lo scenario tracciato dagli accertamenti dei militari del primo Nucleo operativo metropolitano Torino, che hanno anche sequestrato oltre 210 mila euro.

L'operazione - denomina ta «Dolce interesse» e coordinata dal pm Paolo Del Grosso – era stata avviata dalle Fiamme gialle nel febbraio scorso, poi erano stati raccolti elementi ed indizi, attraverso pedinamenti, intercettazioni e tracciamento delle posizioni mediante apparato gps: a bordo del suo furgone, l'uomo si aggirava per negozi e piccoli imprenditori, da rivenditore di prodotti dolciari, ma in realtà sondava le loro condizioni finanziarie, a volte sempre più precarie con l'avvento del-

te lockdown. Così, tra chi era stato costretto a chiudere l'attività e chi era in attesa dei ristori, saltava fuori qualcuno bisognoso di soldi: che, spesso, era considerato cattivo debitore dagli istituti di credito. Lì scattavano i primi prestiti anche per poche migliaia di euro, ma che diventavano poi irrecuperabili: anche perché - secondo l'ipotesi investigativa - capitava che le somme restituite andassero a rimborsare la quota interessi e non quella del capitale. Così che. alla fine, il debito diventata tendente a infinito. Finché una delle 11 potenziali vittime non ha deciso di raccontare

tutto alla guardia di finanza. Quando è scatta la prima perquisizione, nella primave-

trovato vasta documentazione, cartacea e digitale, 27 assegni dati a garanzia dagli usurati e 140.920 euro in contanti. C'era pure una sorta di registro contabile dell'attività clandestina, con i nomi dei debitori, la quota interessi e il capitale. E se qualcuno sgarrava, iniziava una sorta di caccia all'uomo per le strade della zona. Grazie anche a un formidabile «cash dog», il cane delle Fiamme gialle che fiuta le banconote, sono saltati fuori quattrini pure nel blitz di ieri, per 23.170 euro, tra un marsupio e l'abitazione. «Leggeremo l'ordinanza e poi faremo le nostre valutazioni», si limita a dire in serata il difensore dell'uomo, l'avvocato Luca

ra scorsa, i militari avevano ri-


mnerozzi@rcs.it

 Un uomo. in pensione e senza è finito ieri agli arresti domiciliari in seguito a un'operazione della guardia

 È accusato ed esercizio abusivo di attività finanziaria: secondo l'inchiesta della Procura, dietro alla rivendita di dolciumi (in nero) avvicinava le potenzial

L'usuraio degli interessi al 430% alle aziende in crisi da lockdown

Culturista, 61 anni, incensurato, ora è ai domiciliari: bastava mostrare i muscoli per convincere le vittime "Sono un gentiluomo" diceva ai debitori tra cui molti baristi agganciati vendendo in nero le brioches



ne per il culturismo rendevano su-perflua ogni minaccia verbale. Bastava guardare Gianni Cocco, 61 anni, per capire che era meglio pagare. «Sono un gentiluomo», diceva ai tedi reddito. Le vittime emerse fino-suoi "clienti", sottolineando i suoi ra sono undici. Una ha dato il via alle della misura cautelare - all'inizio lo suoi "clienti", sottolineando i suoi modi cortesi, e lo ha ripetuto anche ai militari della Guardia di finanza del Primo nucleo del comando opeciliari disposta dal gip di Torino.

oiccoli imprenditori, commercianti Cocco è incensurato e la sua attivi n difficoltà, soprattutto baristi che tà completamente sconosciuta al fi piccoli imprenditori, commercianti avvicinava con la sua attività com- sco. Ha un passato come commer pletamente in nero di rivendita ambulante di dolciumi e prodotti da forese, su facebook, dove fa sfoggio del

anchei soldi ricavati dalla sua seconda attività, che in realtà secondo somme per pagare una rata dell'affitl'indagine - negli anni della pande- to arretrata o saldare la fattura di un indagini denunciandolo.

rativo metropolitano che ieri hanno eseguito la misura cautelare ai domi-che diventava un vitalizio mensile all'usuraio. Lavorava da solo, senza L'uomo è accusato dal pm Paolo complici per riscuotere i crediti, nul Del Grosso di essere un usuraio, con la a che vedere con bande sgomina l'aggravante di aver danneggiato le di recente dalle Fiamme gialle.

no. Comprava in contanti all'ingros- la sua passione per il body-builo

so e rivendeva, altrettanto in nero, negozio per negozio. Girava su un furgone bianco su cui nascondeva tono amichevole proponeva di dare mia era diventata la principale fon-fornitore nei mesi di lockdown. Aldefinivano «un salvatore» per i loro Cocco era arrivato ad applicare interessi del 430% annuo: per le vitti

bile con le scadenze. Gli investigato ri al comando del capitano Elisa Vite rale sono risaliti a episodi del 2018, ri si sono allargati. Nella sua casa di Grugliasco i finanzieri erano andat già a marzo, avevano trovato i libri mastri in cui annotava i pagamenti dei suoi clienti e le somme prestate. Hanno trovato anche 27 assegni chiesti come garanzia alle vittime La somma complessiva era un depo sito di oltre 140mila euro.

Da quell'elenco di nomi sono par tite le indagini per individuare le vit time di Cocco, assistito dall'avvoca to Luca Calabrò. «Aspettiamo di leg gere le carte per valutare la strate gia difensiva», dice il legale. Ieri i finanzieri sono tornati a casa del commerciante, con l'aiuto del cane cash-dog in grado di fiutare i contanti hanno trovato 23mila euro nascosti in un marsupio in una piantana. Il gip ha disposto il seguestro di beni per oltre 76mila euro, calcolando il presunto profitto del reato.

In casa sua il cane "cash dog" ha trovato 76mila euro nascosti in una piantana

Ben piazzato Gianni Cocco (a sinistra) in palestra

GRUGLIASCO, SESSANTUNENNE ARRESTATO DALLA FINANZA

Usuraio teneva in scacco 11 negozianti "Aiuto le persone che sono in difficoltà"

«Aiuto le persone in difficoltà» diceva. Ma il suo singolare modo di aiutare consisteva nel prestare soldi a tassi stratosferici, intrappolando i suoi «clienti» in una palude di debiti. Gianni Cocco, 61 anni, di Grugliasco, appassionato bodybuilder, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di essere un usuraio. Commerciante di dolciumi «in nero», senza regolare attività, conduceva una vita frugale, poco appariscente: un'auto utilitaria, un vecchio furgone per fare le consegne, un alloggio in periferia. In un abatjour, durante la perquisizione domiciliare di ieri, i finanzieri hanno trovato 27 mila euro in contanti. Mesi fa, nella prima fase

d'indagine, gli avevano già trovato un altro tesoretto in contanti: quasi 80 mila euro.

Undici le persone cadute nella sua rete di usura: piccoli commercianti, pasticcieri, titolari di negozi di vicinato. Lui è finito agli arresti domiciliari, su misura cautelare: stando alle indagini, scaturite dalla denuncia di una vittima, la sua attività criminale è iniziata nel 2018. Nel periodo nero del Covid, tra il 2020 e il 2021, a causa degli effetti devastanti dei vari lockdown, i suoi «aiuti finanziari» avrebbero subito un vero boom, con un incremento di prestiti e pretese. Le difficoltà economiche si sarebbero trasformante per lui in un'opportunità di guadagno. I finan-

conversazioni, raccolto per mesi le testimonianze delle vitti. Malgrado i suoi 61 anni, grazie al fisico scolpito in palestra, non aveva bisogno di collaboratori per incutere timore. Stando agli accertamenti in alcuni casi, avrebbe applicato tassi di interesse annuale che hanno raggiunto il 430%.

Durante la prima perquisi zione, gli erano stati trovati 27 assegni, emessi a garanzia dei prestiti. In più aveva un libro mastro, dove annotava i movimenti di denaro. «Al momento spiega il suo avvocato Luca
 Calabrò - stiamo valutando la linea difensiva, alla luce di quanto contenuto nell'ordinanza del tribunale».-

In casa gli agenti hanno trovato oltre 100 mila euro in contanti

Usura, rifiuti e illeciti ambientali sequestrate sei aziende ad Asti

Maxi operazione della finanza

Gli incendi di rifiuti, presso il cam-

po Rom di via Guerra ad Asti, erano stati troppo frequenti: roghi piccoli e grandi, che negli ultimi due anni avevano impe gnato più volte i vigili del fuoco, rendendo l'aria irrespirabile. Ma l'indagine della guardia di finanza ha portato a scoprire, e contestare, molti più reati: non solo illeciti ambientali (gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita) ma anche un giro di usura e attività finanziaria abusiva per aver ef-

fettuato prestiti di denaro a imprenditori astigiani in difficoltà economiche. Sono 12 gli indagati nell'inchiesta 'Fast cash' coordinata dalla Procura di Asti che ieri ha effettuato 26 perquisizioni e sequestrato

I provvedimenti sono stati emessi per un gruppo di persone rom del campo di via Guerra

due capannoni industriali, 6 aziende, 12 automezzi, per un valore stimato di 3 milioni di euro, oltre a una discarica abusiva (con circa 60 tonnellate di rifiuti, anche speciali), soldi in contanti e gioielli preziosi per circa 20 mila euro. Si è trattato di una maxi operazione dove, oltre a 70 finanzieri e al supporto dell'Arpa, è stato impiegato anche l'elicot tero del Reparto operativo aeronavale di Como, due unità cinofile per rintracciare il contante, e una, dei

di Sarah Martinenghi

carabinieri, per ricercare eventuali armi e esplosivi. Hanno partecipato anche Baschi Verdi del comando provinciale della finanza di Torino in coordinamento con la Ouestura di Asti. Le accuse riguardano anche la raccolta abusiva di rifiuti pericolosi e non: macerie, car toni, materiale elettrico, batterie, pneumatici, derrate alimentari scadute, oli esau-

sti, vetro, metallo ferroso, re-cuperato presso soggetti terzi, per lo più imprenditori. Il materiale, che riportava dati ritenuti falsi rispetto all'origine, al contenuto e al la sua destinazione, sarebbe stato abbandonato in prossimità del campo nomadi di via Guerra, mentre i rottami ferrosi erano destinati alla successiva rivendita. I residui (plastica, cartone, rifiuti umidi, barattoli contenenti residui di olio minerale, vernici, guaine di plastica), rimasti a terra, venivano invece bruciati causando i frequenti incendi

L'OPERAZIONE DEI FINANZIERI Usura al 430% un arresto a Torino

A seguito di un'indagine della cizio "in nero" di un'attività di Guardia di Finanza di Torino e coordinata dalla Procura, denominata "Dolce interesse", è stata comminata la custodia cautelare (a causa del rischio di reiterazione del reato e di alterazione delle prove) ad un cittadino italiano accusato di usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe applicato tassi fino al 430% nei confronti di 11 persone, tra cui alcuni imprenditori, in difficoltà economiche acuite dalla pandemia, a cui avrebbe pre-

stato denaro ottenuto dall'eser-

rivendita di prodotti dolciari. Nel corso dell'operazione i finanzieri hanno sequestrato anche circa 76 mila euro ritenuti profitto di reato. Durante le indagini, avviate nello scorso febbraio e sviluppate attraverso pedinamenti, intercettazioni e rilevamento della posizione tramite GPS, sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno permesso di rintracciare, tra l'altro, 27 assegni dati a garanzia dagli usurati, denaro contante per oltre 140 mila eu ro e nominativi di persone che dal 2018 avrebbero ricevuto

prestiti a tassi usurai dall'inda-

L'improvvisa crisi portata dalla pandemia di COVID-19 ha acuito i problemi economici e le difficoltà di imprenditori e piccoli commercianti, d'altra parte gli istituti finanziari concedono meno prestiti, terreno fertile per gli usurai, infatti, secondo dati del Ministero dell'In terno, nel primo trimestre del 2020 i reati d'usura e connessi sono aumentati del 9,7%.

Denunciò usura ed estorsioni, picchiato e ricoverato in ospedale «Gli arresti sono colpa sua»

Due giorni dopo il blitz della guardia di finanza a Borgo Vittoria

di Massimiliano Nerozzi

9 hanno aggredito, facendolo finire al pronto soccorso, perché — è la tesi degli investigatori - aveva avuto il coraggio di denunciare: appena due giorni dopo il blitz della guardia di finanza contro un giro di usura ed estorsione al mercato di piazza della Vittoria, la notte tra il 14 e il 15 ottobre scorso un uomo è stato picchiato con una spranga, per vendetta. Non mente il referto dell'ospedale Maria Vittoria, ora agli atti dell'inchiesta dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, coordinati dal pubblico ministero Manuela Pedrotta: tre fratture costali, versamento pleurico e una lieve frattura alla gamba.

Non è un'indagine qualunque questa delle Fiamme gialle e della Dda, emersa un mese fa con un'ordinanza di custodia cautelare contro otto persone, tra le quali Carlo Zichittella, 70 anni, già condan-

sa, divenuto capo della «Stidda» di Marsala, mentre era in Piemonte, e coinvolto nella «Guerra di Marsala» del 1992. Poi collaboratore di giustizia. ascoltato nei processi per la strage di via D'Amelio e in quello contro Matteo Messina Denaro. E non è un'indagine come le altre per l'aggravante (contestata) del metodo mafioso e per quell'aria di intimidazione che tirava tra le bancarelle del mercato di Borgo Vittoria, con tassi usurai fino al 240 per cento annuo. Un commerciante, convocato a suo tempo dalla guardia di finanza per «quei soldi che abbiamo preso dall'usuraio», così rispondeva alla compagna, che gli chiedeva se avesse detto la verità ai militari: «Ma no, sei pazza, come glielo dicevo? Mi vuoi fare ammazza-

Omertà, intimidazione e, ora, ritorsione e vendetta, per chi denuncia. Il tutto alla prima periferia della città: alla faccia della criminalità orga nizzata come «fenomeno residuale», per rubare il giudi zio a un rappresentante delle istituzioni, qualche tempo fa.

nato per associazione mafio- Detto che aggressori e responsabilità dovranno essere accertati, i sospetti sono notevoli se, una volta tornata a ca sa, due giorni dopo tre soggetti si erano fatti vedere sotto casa della vittima: la insultavano e si auguravano fosse morta, racconteranno poi alcuni testimoni. Nella sostanza: quei tre accusavano l'uomo di essere la causa dell'arresto di alcune persone, nel

blitz della guardia di finanza. Tutto era iniziato nel 2020 quando — secondo la tesi d'accusa — approfittando dell'emergenza pandemica, un gruppo di persone di origine siciliana, iniziava a concedere prestiti a tassi di interesse fuori scala (legale). E chi non restituiva i quattrini era vittima di estorsione. È la sceneggiatura — aggravata dal metodo mafioso, appunto ricostruita dai finanzieri del Gruppo tutela mercato capitasezione altra criminalità economica. C'era da aver paura, visto lo spessore dei protagonisti, da Zichittella in giù. Lui stesso, nelle intercettazioni, faceva riferimento al curriculum criminale, «per contribuire a creare un clima di timore, avendo fatto parte di Cosa Nostra». Mica solo chiacchiere: «Risulta acclara- aveva argomentato il gip Edmondo Pio - come Zichittella abbia a disposizione uomini a cui eventualmente si può rivolgere per organizzare e intraprendere in qualsiasi momento azioni violente e potenzialmente mortali». Spesso bastava il solo nome («tutti sanno che siamo mafia»), o le minacce: «Io ti dò fuoco davanti ai carabinieri». E quando non erano sufficienti, si passava alle mani: una volta, ruppero un dente a un signore. Stavolta di peggio, con complici, si suppone

La vittima

È stato aggredito di notte, finendo al pronto soccorso: fratture a tre costole e una gamba

Chiuse le indagini

Usura ed estorsioni a Torino, nove persone verso il processo

i sono 14 episodi si usura, tre di estorsione, oltre a due casi di lesioni e danneggiamento nell'avviso di chiusura delle indagini firmato dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, che ha coordinato l'inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza. Un atto che, solitamente, precede la richiesta di rinvio a giudizio. Sotto accusa, a vario titolo, ci sono nove persone, il cui presunto giro criminale gravava soprattutto sul mercato di piazza della Vittoria.

Non è un'indagine qualunque quella dei militari delle Fiamme gialle, emersa verso la metà di ottobre con un'ordinanza di custodia cautelare contro otto persone, tra le quali Carlo Zichittella, 70 anni, già condannato per associazione mafiosa, divenuto capo della «Stidda» di Marsala, mentre era in Piemonte, e coinvolto nella «Guerra di Marsala» del 1992. Poi collaboratore di giustizia, ascoltato nei processi per la strage di via D'Amelio e in quello contro Matteo Messina Denaro. E non è un'indagine come le altre per l'aggravante del metodo mafioso (contestata) e per quella pesante aria di intimidazione che tirava tra le bancarelle del mercato di Borgo Vittoria, con tassi usurai che arrivavano al 240 per cento annuo. Episodi che sarebbero

accaduti tra l'agosto del 2018 e il novembre del 2021, intensificandosi con gli effetti della pandemia sugli incassi dei commercianti.

M. Ner.



Gli arresti della guardia di finanza



PER DIRE NO ALLA CORRUZIONE

LIBERA PIEMONTE Corso Trapani 91/B - 10141 Torino Tel. 0113841081 - Fax. 0113841031 www.liberapiemonte.it